
Dipartimento delle istituzioni

Sezione degli enti locali

Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi

Settembre 2020

Ultima modifica: **marzo 2022**



1. Introduzione	5
1.1 Armonizzazione contabile degli enti pubblici: un bisogno non solo ticinese	5
1.2 Dal Manuale MCA2 alla revisione parziale della LOC	6
1.3 Presentazione del Manuale	6
2. I principi della gestione finanziaria e della contabilità	8
2.1. Principi di gestione finanziaria e contabilità (R02)	8
2.1.1 Principi generali della gestione finanziaria	8
2.1.2 Principi contabili e di presentazione dei conti	10
2.1.3 Organizzazione della contabilità	11
2.1.4 Norme di riferimento per i comuni ticinesi	11
2.1.5 Modello contabile armonizzato	11
2.2. Il piano finanziario	11
3. Gli elementi principali del modello contabile	13
3.1. Definizione	13
3.2. Piano dei conti (R03)	14
3.3. Il Bilancio (R11)	17
3.3.1. Definizione e contenuto generale	17
3.3.2. Delimitazioni attive o passive (R05)	17
3.3.3. Accantonamenti e impegni eventuali (R09)	20
3.3.4. Legati e lasciti	24
3.3.5. Finanziamenti speciali (R08)	24
3.3.6. Il Capitale proprio (R15)	28
3.3.7. I Fondi del Capitale proprio (R08)	28
3.3.8. Delimitazione temporale delle scorte merci	30
3.4. Il Conto economico (R04)	31
3.4.1. Definizione	31
3.4.2. Presentazione scalare del risultato del conto economico	31
3.4.3. Registrazione delle imposte (R07)	32
3.4.4. Leasing	34
3.4.5. Imputazioni interne	35
3.5. Il Conto degli investimenti (R10)	36
3.5.1. Definizione	36
3.5.2. Limite di attivazione	37
3.5.3. Investimenti per conto di terzi	37
3.6. L'allegato (R01, R16)	38
3.7. La contabilità dei cespiti (R12)	38
3.7.1. Definizione	38
3.7.2. Contenuto	39
3.7.3. Grado di dettaglio dei cespiti a bilancio - Tabella dei cespiti	39
3.8. Il Conto dei flussi di liquidità (R14)	41
3.9. Tabella delle partecipazioni (R13)	42
4. I beni comunali -Valutazione degli attivi e ammortamenti	44
4.1. Beni amministrativi (BA) e beni patrimoniali (BP) – Definizione e distinzione	44
4.2. Principi di valutazione (R06, R19)	45

4.2.1.	Rivalutazione periodica dei beni patrimoniali	45
4.2.2.	Rivalutazione dei BP al passaggio a MCA2	47
4.2.3.	Valutazione dei beni amministrativi - Principio	47
4.2.4.	Deprezzamento durevole di un bene	48
4.2.5.	Correzione di valore: riassunto, per categoria di beni, dei conti da utilizzare	48
4.2.6.	Valore di beni acquisiti a titolo gratuito	49
4.3.	Ammortamenti (R12)	50
4.3.1.	Principi generali (cfr. art. 165 LOC)	50
4.3.2.	Categorie e tassi di ammortamento	50
4.3.3.	Investimenti misti	53
4.3.4.	Contributi per investimenti di terzi	53
4.3.5.	Acquisto di beni già usati (occasioni)	53
4.3.6.	Lavori che aumentano il valore (migliorie) / lavori che permettono di mantenere il valore (risanamenti)	53
4.3.7.	Investimenti successivi	54
4.3.8.	Contributi a terzi per piani di investimento su più anni	54
4.4.	Alienazioni e locazioni (Art. 167 LOC)	55
4.5.	Divieto di speculazione (Art. 168 LOC)	58
5.	Procedure autorizzative	59
5.1.	Il Preventivo (art. 169 - 172 LOC)	59
5.1.1.	Introduzione	59
5.1.2.	Contenuto, allegati e approvazione - art. 169 LOC	59
5.1.3.	Crediti e sorpassi di preventivo - art. 170 LOC	60
5.1.4.	Termini per la presentazione del preventivo	60
5.1.5.	Assenza di preventivo (artt. 171 e 206 LOC)	61
5.1.6.	Previsione di spesa globale (art. 172 LOC)	61
5.2.	Il Consuntivo (art. 173 LOC)	62
5.2.1.	Contenuto e forma	62
5.2.2.	Termini per la presentazione del consuntivo	63
5.2.3.	Allegati al conto consuntivo	63
5.2.4.	Operazioni di chiusura	64
5.3.	Il Credito d'investimento (art. 174 LOC)	65
5.3.1.	Principi e regole varie	65
5.3.2.	Messaggi per opere ad uso misto, investimenti successivi	66
5.3.3.	Credito quadro (art. 175 LOC, art. 26 RGFCC)	67
5.3.4.	Il Credito suppletorio, sorpasso di credito (art. 176 LOC)	68
5.3.5.	Deleghe di competenza in materia di investimenti (art. 13 cpv. 2 LOC)	69
5.4.	Moltiplicatore d'imposta (art. 177 e 178 LOC)	69
5.4.1.	Definizione	69
5.4.2.	Competenza e termini di decisione	69
5.4.3.	Diritti democratici limitati in materia di fissazione del moltiplicatore	70
5.4.4.	Proposta di moltiplicatore e procedura	70
5.4.5.	Criteri di fissazione - Presenza di un disavanzo di bilancio	71
6.	Controllo finanziario e gestione della qualità	72
6.1.	La Commissione della gestione	72
6.2.	L'organo di controllo esterno	72

6.3.	Controllo interno e sistema di gestione della qualità (SGQ), art. 180 LOC	73
7.	Aziende comunali	74
8.	Consorzi	75
9.	Passaggio da MCA1 a MCA2	76
9.1.	Rivalutazione dei beni patrimoniali (BP)	76
9.2.	Ratei e Risconti, accantonamenti, debitori e creditori	76
9.3.	Regole per la ripresa dei BA già a bilancio al momento del passaggio a MCA2 e calcolo del nuovo ammortamento.	76
9.4.	Registrazione delle imposte con MCA2	78
9.5.	Fondi del capitale proprio	78
9.6.	Accantonamenti creati con contributi di costruzione	79
10.	Allegati	80

I. Introduzione

I.1 **Armonizzazione contabile degli enti pubblici: un bisogno non solo ticinese**

L'armonizzazione della contabilità non è ovviamente una prerogativa del settore pubblico il quale, anzi, si è mosso successivamente all'economia privata in questo ambito.

Pur risalendo agli anni '50 i primi sforzi di Confederazione, Cantoni e Comuni per cercare di uniformare la contabilità degli enti pubblici, solo nel 1981 la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle finanze cantonali (CDF), dopo vari tentativi andati a vuoto, emanò delle raccomandazioni sotto forma di un manuale per l'introduzione nei Cantoni e nei Comuni di un modello contabile armonizzato per gli enti pubblici (MCA).

In Ticino, le nuove indicazioni vennero riprese, per i comuni, nell'ambito della revisione generale della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC). Assieme ai nuovi articoli della legge fu emanato uno specifico Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (del 30 giugno 1987), ed il Manuale di contabilità per i Comuni ticinesi, edito dall'allora dipartimento dell'interno nel 1989.

Dal punto di vista pratico si dovette procedere con l'implementazione del piano dei conti in ogni comune, partendo da situazioni per lo più basate sulla contabilità a partita semplice. La Sezione degli enti locali (SEL) ratificò ogni piano dei conti, operazione terminata nell'anno 2000.

Nel 2006 si fece un ulteriore passo in avanti, con l'introduzione della codifica funzionale a 3 cifre (prima era ad una sola cifra), richiesta da necessità statistiche a livello nazionale.

La volontà di spingere ulteriormente verso l'armonizzazione della contabilità degli enti pubblici è una delle motivazioni alla base della realizzazione di quello che, in effetti, non può essere considerato un nuovo modello contabile quanto piuttosto un'evoluzione del primo, che si riconosce appunto con l'acronimo di "MCA2".

Le linee guida che hanno portato alle raccomandazioni MCA2 si basano idealmente sulle norme IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) ed il principio ad esse legato del "True and fair view", ovvero una contabilità che sia il più trasparente possibile e che mostri in sostanza la situazione patrimoniale e gestionale al suo valore reale. Questo teorema, spinto all'eccesso, trova però i suoi limiti in un'indubbia complessità d'applicazione e si scontra con il principio della prudenza, fino ad oggi paradigma molto importante nella gestione finanziaria pubblica svizzera.

Per questo, l'applicazione delle norme IPSAS con MCA2 non è ovunque rigorosa.

Nel 2008 la CDF ha quindi pubblicato il *Manuale per un modello contabile armonizzato per cantoni e comuni* (Manuale MCA2), documento che è stato in seguito più volte aggiornato in alcune sue parti.

Parallelamente la stessa creava, sempre nel 2008, la Commissione svizzera per la presentazione della contabilità pubblica (SRS-CSPCP), alla quale è stato delegato il compito di seguire e supportare i cantoni nell'introduzione del nuovo modello. Il sito di questo ultimo organismo (<https://www.srs-cspcp.ch/it>) è diventato punto di riferimento per la documentazione in materia; esso contiene in particolare la versione aggiornata del Manuale con le relative Raccomandazioni, il piano dei conti nonché una serie di complementi informativi per meglio specificare alcune questioni contenute nelle raccomandazioni.

Per ciò che attiene più direttamente i comuni, citiamo pure il lavoro effettuato dalla Conferenza delle autorità di vigilanza sulle finanze dei comuni (KKAG-CACSFC), che ha elaborato e pubblicato sul suo sito una documentazione appositamente indirizzata al terzo livello istituzionale (piano dei conti e approfondimenti vari).

I.2 Dal Manuale MCA2 alla revisione parziale della LOC

Con MCA2 si intende quindi un insieme di 21 raccomandazioni che riguardano:

- il piano dei conti, con una numerazione per genere e funzionale armonizzata per tutti gli enti pubblici svizzeri;
- una serie di regole contabili e finanziarie che toccano vari ambiti (ammortamenti, valutazione degli attivi, presentazione del risultato d'esercizio, presentazione dello stato del capitale proprio, contabilità dei cespiti, delimitazioni contabili, prefinanziamenti, indicatori finanziari, ecc.).

La cultura federalista ha portato a lasciare determinati spazi di scelta autonoma nell'applicazione del nuovo modello, che non riprende quindi in modo uniforme le norme IPSAS. Lo stesso Manuale MCA2 propone espressamente delle varianti di applicazione di determinate raccomandazioni.

Con l'ausilio di un apposito Gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei comuni (funzionari responsabili delle finanze), da un professionista attivo come organo di controllo esterno dei comuni e da rappresentanti della Sezione degli enti locali, le raccomandazioni della CDF sopra citate sono state approfondite, riprese e se del caso adeguate alla realtà dei comuni ticinesi. Per l'uso nei comuni ticinesi esse sono state ridotte a 18. Da tale lavoro è scaturito il messaggio governativo no. 7553 del 27 giugno 2018 che ha portato alla revisione parziale della LOC adottata dal Parlamento il 10 dicembre 2018 e entrata in vigore il 1. luglio 2019. Per la stessa data è pure entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (RGFCC), che porta ora la data del 22 maggio 2019.

I.3 Presentazione del Manuale

Il presente **Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi** (in seguito: Manuale o MCT) è l'ultimo anello normativo (dopo la LOC e il RGFCC) per l'applicazione nei comuni delle regole contabili e di gestione finanziaria. Emanato dalla Sezione degli enti locali, esso ha quindi forza di **direttiva vincolante** per gli stessi comuni e per gli altri enti che a tali norme fanno riferimento (art. 7 cpv. 4 e 5 RGFCC). Lo scopo è quello di spiegare più nel dettaglio le regole contenute nella legge e nel regolamento, portando se del caso anche degli esempi, diventando uno strumento aggiornato e fruibile, che permetta agli addetti ai lavori di avere un sussidio per la loro attività nei comuni.

L'attuale manuale (classificatori rosso e blu), redatto come già detto nel 1989, è rimasto da allora invariato. L'aggiornamento delle regole, dovuto all'inevitabile evolversi delle stesse (si pensi in particolare al continuo adattamento del piano dei conti o alle modifiche di legge e regolamento), ha preso perlopiù la forma di circolari, inviate ai comuni e, più recentemente, pubblicate sul sito internet della Sezione degli enti locali; cosa che ha però reso via via più difficile avere un quadro di insieme della materia.

Con questo nuovo strumento si vuole invece integrare in futuro le modifiche che si renderanno necessarie nella tenuta della contabilità e nella gestione finanziaria; la sua

pubblicazione, unicamente elettronica, permetterà di avere, con i dovuti accorgimenti informativi, un documento sempre aggiornato.

Parte integrante del Manuale sono i documenti contenenti il dettaglio del piano dei conti (conto economico, conto degli investimenti, bilancio e ripartizione funzionale), con le codifiche vincolanti di ogni conto. Anche queste tabelle saranno aggiornate all'inevitabile evolversi delle attività comunali, e quindi della necessità di creare nuovi conti o di completare gli esempi sul contenuto di conti già esistenti.

Il testo del MCT conterrà dei **rimandi** automatici ad altri capitoli, così da evitare ridondanze ma permettere allo stesso tempo di avere un quadro completo del tema trattato.

All'inizio dei capitoli ci potrà essere anche un'indicazione (nella forma Rxx) alla relativa **raccomandazione**; queste, nella forma elaborata dal citato Gruppo di lavoro, saranno pubblicate in allegato al Manuale.

La speranza è che il presente documento possa essere di aiuto agli addetti alla contabilità presso gli enti locali, contribuendo a mantenere nel tempo in tutti i comuni una linea il più possibile unitaria. In questo senso è stato creato un sistema di verifica da parte dell'Autorità di vigilanza della corretta codifica dei nuovi conti che i comuni apriranno dopo la ratifica iniziale del piano dei conti.

2. I principi della gestione finanziaria e della contabilità

I primi articoli del Titolo V della LOC sono dedicati ai principi su cui si basa la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei comuni ticinesi (e degli enti pubblici che si riferiscono alla LOC), nonché all'importante strumento del piano finanziario.

2.1. Principi di gestione finanziaria e contabilità (R02)

2.1.1 Principi generali della gestione finanziaria

Nell'ambito della gestione finanziaria e della contabilità degli enti pubblici, sono da tempo riconosciuti dei principi ai quali riferirsi per una corretta e sana gestione delle finanze.

Si tratta di norme che si ritrovano (da tempo) in tutte le basi legali che regolano in Svizzera questo ambito dell'attività pubblica.

L'art. 151 cpv. 1 enuncia i principi cardine della gestione finanziaria dei comuni. Questi sono ripresi e meglio specificati nei primi 6 articoli del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (RGFCC).

Legalità

Ricavi e spese necessitano di una base legale.

Come per tutta l'attività degli enti pubblici, anche nell'ambito finanziario ogni decisione deve poggiare su una base legale formale. Si può trattare di:

- leggi cantonali o federali nonché dei relativi regolamenti di applicazione; si pensi ad esempio alle partecipazioni comunali a spese cantonali, oppure, sul fronte delle entrate, alla legge sui contributi di miglioria;
- norme di livello comunale, quali regolamenti, preventivi, crediti di investimento, statuti consortili, convenzioni intercomunali, ecc.;
- sentenze giudiziarie che, seppure in rari casi, possono imporre una determinata spesa o ricavo.

Equilibrio finanziario

Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Il capitale proprio non può essere negativo per più di quattro anni.

Equilibrio finanziario non significa pareggio dei conti ogni anno; il comune deve poter avere un margine di manovra che gli consenta di programmare le sue scelte su più anni, specialmente per quanto riguarda il prelievo fiscale e quindi la fissazione del moltiplicatore d'imposta.

Ciò è possibile grazie al capitale proprio, che permette di accumulare avanzi oppure assorbire disavanzi del conto economico.

Resta ovviamente fermo il limite fissato dall'art. 159 cpv. 3 LOC, che viene ribadito nell'art. 2 RGFCC, nonché le azioni che un disavanzo di bilancio comporta (art. 178 cpv. 2 LOC).

Al riguardo si rimanda al [cap. 5.4](#) del presente Manuale, relativo alle regole per la fissazione del moltiplicatore di imposta.

Parsimonia

Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

Il rispetto di questo principio è necessario affinché le decisioni in materia finanziaria poggino su una sufficiente valutazione della necessità (leggi anche priorità) e specialmente delle conseguenze dirette ed indirette della spesa che si intende assumere; sia essa di natura corrente oppure con carattere di investimento. Per quest'ultimo tipo di uscita, il principio sopra descritto è espressamente richiamato nell'art. 174 cpv. 4 LOC.

Economicità

Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.

Il principio di economicità segue, secondo logica, quello della parsimonia: posta la necessità e la sopportabilità di una spesa, vanno valutate le eventuali varianti scegliendo, tra quelle che raggiungono lo scopo, la soluzione più economica.

Causalità e compensazione dei vantaggi

I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportare i costi. Si richiama in particolare il principio di causalità previsto da leggi cantonali e federali.

L'ente pubblico, a differenza dell'impresa privata, non si finanzia di regola tramite l'incasso di un "prezzo", quale controvalore di una prestazione; esso copre principalmente i propri bisogni tramite l'imposizione fiscale. Ciò deriva da una parte dalla sua funzione redistributiva e dall'altra dalla difficoltà di conoscere, per molti beni pubblici, l'utilizzo dei singoli "consumatori".

Tuttavia, anche nell'ente pubblico sussiste il finanziamento basato sul consumo o sui benefici goduti dai "consumatori". Ciò evita di aumentare artificialmente il fabbisogno da coprire con l'imposta diretta determinando una copertura dei costi non equa.

Secondo il principio di causalità e compensazione dei vantaggi, i beneficiari di prestazioni particolari devono di regola sopportare i costi. La precisazione "di regola" sta ad indicare come si intendono i costi ragionevolmente esigibili, ovvero quando sono economicamente e socialmente giustificati. In taluni casi infatti, può accadere che i costi causati dalla fornitura di un servizio ad una determinata cerchia di utenti comporti dei costi unitari sproporzionati. In questi casi è ammesso limitare il livello delle tasse causali.

Le forme più conosciute di tasse causali sono le tasse amministrative, le rette, le tasse d'uso. Quali emolumenti a compensazione di vantaggi particolari (come lo sono ad esempio la messa a disposizione di infrastrutture pubbliche), si possono citare i contributi di migloria ed i contributi di costruzione.

Il principio di causalità, che qui si richiama in maniera generale, è infine iscritto in alcune leggi speciali; ne sono esempio le norme federali e cantonali che sottendono all'obbligo di finanziare la raccolta ed eliminazione dei rifiuti tramite tasse d'uso.

Divieto del vincolo delle entrate

Le entrate del conto economico o del conto degli investimenti non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento di singole spese o investimenti. Fanno eccezione i casi previsti da disposizioni legali superiori.

Questo principio impedisce di creare riserve, fondi, prefinanziamenti di investimenti, ecc., che non siano previsti da una norma superiore.

Esso permette agli amministratori comunali di disporre liberamente, in ogni momento, delle risorse generate dall'attività comunale, così da poter essere utilizzate secondo i bisogni e le priorità che man mano si creano.

2.1.2 Principi contabili e di presentazione dei conti

All'art. 151 cpv. 2 LOC e art. 7 cpv. 1 RGFCC viene chiesto che la contabilità abbia a permettere una *"visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune"*.

Più in dettaglio, quanto richiesto dai succitati articoli lo si ottiene applicando una serie di principi generalmente riconosciuti per una corretta tenuta della contabilità, elencati nell'art. 7 cpv. 2 del RGFCC, e che di seguito vengono brevemente spiegati.

Secondo il *principio dell'iscrizione al valore lordo* le spese devono essere iscritte separatamente dai ricavi, gli attivi separatamente dai passivi e le entrate per investimento separatamente dalle uscite per investimento; non vi è quindi alcuna compensazione reciproca (che facilmente nasconderebbe informazioni utili) e si considera ogni operazione per il loro ammontare integrale.

Il *principio della delimitazione temporale dell'esercizio* (principio detto anche "di competenza") prevede che le spese e i ricavi siano imputati al periodo contabile in cui sono stati generati, così da determinarne il reale risultato. Per ottenere ciò si usano gli strumenti delle "delimitazioni temporali", quali i ratei e risconti e gli accantonamenti (cfr. [cap. 3.3.2.](#) e [cap. 3.3.3.](#)).

Secondo il *principio della continuità operativa*, bisogna partire dal presupposto che il Comune sussiste a durata indeterminata.

Secondo il *principio dell'importanza* è necessario indicare tutte le informazioni atte ad una valutazione rapida e completa dello stato patrimoniale, delle finanze, dei ricavi e delle spese. Le informazioni non pertinenti non devono essere considerate. Le informazioni, in generale, sono definite "importanti" e dunque vanno evidenziate, quando la loro esistenza, la loro assenza, la loro modifica, la loro presentazione non corretta può influenzare le decisioni del destinatario o dell'utente.

Il *principio della chiarezza* esige che le informazioni siano chiare e comprensibili. Non deve essere possibile distorcere le informazioni attraverso espressioni o terminologie vaghe o poco accurate. Le informazioni devono inoltre essere accessibili e comprensibili a tutti.

Il *principio dell'attendibilità* racchiude di fatto altri principi. Le informazioni devono corrispondere ai fatti ed essere del tutto affidabili (esattezza o veridicità). La modalità di presentazione deve essere determinata dall'importanza da un punto di vista economico, anziché da quella della forma giuridica (interpretazione economica). Le informazioni devono essere presentate in maniera oggettiva senza essere distorte da interessi specifici o valutazioni di parte (neutralità). È inoltre opportuno non omettere informazioni rilevanti (completezza). Infine, tutti i rischi suscettibili di modificare il valore di una voce iscritta a bilancio devono essere presi in considerazione (prudenza).

Il *principio della comparabilità* richiede che i conti di un comune possano essere confrontati negli anni.

Secondo il *principio della continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione*, è importante che le regole contabili non vengano continuamente modificate nel tempo.

Infine, è doveroso ricordare come il **periodo contabile** per gli enti pubblici ticinesi coincide con l'anno civile e si estende quindi per tutti dal 1. gennaio al 31 dicembre (art. 151 cpv. 3 LOC). Possibili (ancorché improbabili) eccezioni possono essere accordate dal Consiglio di Stato.

2.1.3 Organizzazione della contabilità

Il cpv. 3 dell'art. 7 RGFCC ricorda che spetta al Municipio organizzare una corretta tenuta della contabilità e la relativa catalogazione dei giustificativi, compresi quelli derivanti da operazioni di cassa.

2.1.4 Norme di riferimento per i comuni ticinesi

Le norme di riferimento per la gestione finanziaria e la contabilità degli enti pubblici ticinesi sono raggruppate innanzitutto nel Titolo V della LOC. Queste sono a loro volta specificate, per la loro applicazione, in un regolamento (art. 151 cpv. 4), intendendo con ciò il "*Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni*" del 22 maggio 2019 (RGFCC).

Infine, i cpv. 4 e 5 dell'art. 7 RGFCC rimandano al presente *Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi* per ulteriori dettagli, spiegazioni e sussidi didattici. Il Manuale ha forza di direttiva ed è quindi **vincolante** per i comuni e per gli altri enti che devono applicare le norme della LOC per la loro contabilità, come lo sono le varie direttive emanate dall'Autorità superiore.

2.1.5 Modello contabile armonizzato

L'art. 153 LOC richiama al fatto che la contabilità per i comuni ticinesi è quella cosiddetta "a partita doppia" e si riferisce ad un modello che è armonizzato a livello nazionale. Ne deriva l'importanza di applicare in modo corretto le regole e specialmente il piano dei conti, al fine di permettere la comparabilità dei dati contabili in tutta la Svizzera e a tutti i livelli istituzionali.

2.2. Il piano finanziario

Il piano finanziario (PF) è un importante strumento della gestione finanziaria. Esso è **obbligatorio** per i comuni di oltre 500 abitanti (art. 152 cpv. 1 LOC). Per comuni di dimensioni minori l'opportunità di avvalersi del PF dovrebbe dipendere dalle circostanze, in particolare dalla presenza o meno di elementi di incertezza oppure di importanti investimenti per i quali si rende necessaria una valutazione della sopportabilità nel tempo.

Il PF, in quanto strumento di conduzione pensato per fornire informazioni importanti per la presa di decisioni, non è un documento che viene approvato dal legislativo; esso viene piuttosto sottoposto a questo organo per **informazione e discussione**, tramite apposito **messaggio** (cpv. 2). In tal senso, pur in assenza di una decisione formale, i termini e le procedure per la presentazione del messaggio e relativo rapporto della Commissione della gestione (che diventa così obbligatorio), sono gli stessi che per ogni altro messaggio. Ovviamente, messaggio e rapporto non concluderanno con un'indicazione di voto, ma esprimeranno le considerazioni di Municipio e Commissione della gestione sul documento.

Il PF è da **aggiornare** ogni qualvolta ci sono degli **eventi importanti**, che modificano sostanzialmente le previsioni; si pensi in particolare a grossi investimenti, ma anche, ad esempio, all'aumento del numero di dipendenti, a repentini cambiamenti del substrato fiscale oppure al sopraggiungere di rilevanti nuove spese decise da terzi (Cantone, consorzi, ecc.).

In ogni caso il PF deve essere aggiornato **almeno una volta per legislatura**. In tal caso logica vuole che esso sia presentato assieme al preventivo che segue le elezioni comunali, così da proporre una sorta di "programma di legislatura".

Vista l'eterogeneità dei comuni ticinesi, tramite regolamento comunale è lasciata la facoltà di imporre delle scadenze di revisione del PF più frequenti di quelle previste dalla legge (cpv. 4)

3.2. Piano dei conti (R03)

Il nuovo modello mantiene le classificazioni: per genere di conto, funzionale e istituzionale.

Il piano dei conti generale è allegato al presente manuale e comprende 4 documenti: bilancio, conto economico e conto investimenti per genere di conto, nonché la classificazione funzionale. Per quanto riguarda i primi 3, per ogni singolo conto (a 4 o a 5 cifre, cfr. in seguito) viene proposta la definizione precisa, un commento e alcuni esempi di registrazione.

Anche per la classificazione funzionale, oltre alle denominazioni delle singole funzioni a 1-3 cifre, sono proposti (senza pretesa di completezza) per ogni funzione i compiti principali nonché alcuni esempi di spese o ricavo.

Per quanto riguarda la classificazione per genere (o natura), in linea con il modello MCA2 è adottata la numerazione a 4 cifre; in alcuni casi è però vincolante anche la quinta cifra, ovvero la prima dell'estensione del conto.

Tale necessità è da ricondurre all'esigenza di meglio suddividere alcune posizioni (p.e. 3300.1 Ammortamenti pianificati di strade e vie di comunicazione; 3300.2 Ammortamenti pianificati sistemazioni corsi d'acqua e laghi) oppure a scopi statistici della Confederazione (p.e. 3612.1 Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali).

Queste le denominazioni dei raggruppamenti di conti adottate per i comuni ticinesi, laddove con una X viene definita la cifra:

X	Rubrica	Es.:	1	Attivi
XX	Classe		10	Beni Patrimoniali
XXX	Gruppo		100	Liquidità e piazzamenti a breve termine
XXXX	Conto		1002	Banca / Posta

Il piano dei conti prevede le seguenti rubriche:

Rubrica 1	Attivi
Rubrica 2	Passivi
Rubrica 3	Spese del conto economico
Rubrica 4	Ricavi del conto economico
Rubrica 5	Uscite d'investimento
Rubrica 6	Entrate d'investimento

La classificazione funzionale informa su costi e ricavi nonché entrate e uscite per investimenti secondo una suddivisione per compiti statali sulla base della COFOG (Classification of Function of Government). Essa ha prevalentemente scopi statistici. Ad ogni conto del conto economico e del conto degli investimenti va assegnato un codice secondo la sua appartenenza alla classificazione funzionale.

Su richiesta il comune deve essere in grado di stampare il conto economico ed il conto degli investimenti, nonché i relativi riassunti, secondo la classificazione funzionale.

La classificazione istituzionale è a libera scelta del singolo comune e riguarda il sistema di presentazione del conto economico e del conto degli investimenti. Può p.e. coincidere con la suddivisione funzionale oppure seguire l'organizzazione operativa dell'Amministrazione comunale o ancora la suddivisione secondo i vari dicasteri istituiti dal Municipio.

Di seguito si propongono le classi e i gruppi di conto del Bilancio (2 e 3 cifre), del conto economico e del conto degli investimenti (2 cifre), nonché la suddivisione funzionale, a una cifra.

Bilancio

I	ATTIVI
10	Beni patrimoniali (BP)
100	Liquidità e piazzamenti a corto termine
101	Crediti
102	Investimenti finanziari a corto termine
104	Ratei e risconti attivi
106	Scorte merci e lavori in corso
107	Investimenti finanziari a lungo termine
108	Investimenti materiali dei BP
109	Crediti verso finanziamenti speciali o fondi del capitale di terzi
14	Beni amministrativi (BA)
140	Investimenti materiali dei BA
142	Investimenti immateriali
144	Prestiti
145	Partecipazioni, capitali sociali
146	Contributi per investimenti
148	Ammortamenti supplementari cumulati

2	PASSIVI
20	Capitale di terzi ...
	...a corto termine
200	Impegni correnti
201	Impegni a breve termine
204	Ratei e risconti passivi
205	Accantonamenti a breve termine
	... a lungo termine
206	Impegni a lungo termine
208	Accantonamenti a lungo termine
209	Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi
29	Capitale proprio
291	Fondi
292	Riserve budgets globali
296	Riserve da rivalutazione dei BP
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio

Conto economico

SPESE	
30	Spese per il personale
31	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio
32	Spese d'armamento (solo per la Confederazione)
33	Ammortamenti di beni amministrativi
34	Spese finanziarie
35	Versamenti a fondi e finanziamenti speciali
36	Spese di trasferimento
37	Riversamento di contributi
38	Spese straordinarie
39	Addebiti interni

RICAVI	
40	Ricavi fiscali
41	Regalie e concessioni
42	Tasse e retribuzioni
43	Ricavi diversi
44	Ricavi finanziari
45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
46	Ricavi da trasferimenti
47	Contributi da riversare
48	Ricavi straordinari
49	Accrediti interni

Conto degli investimenti

USCITE	
50	Investimenti materiali
51	Investimenti per conto di terzi
52	Investimenti immateriali
54	Prestiti
55	Partecipazioni e capitali sociali
56	Contributi a terzi per investimenti
57	Riversamento contributi per investimenti
58	Investimenti straordinari
59	Riporto a bilancio

ENTRATE	
60	Trasferimento di investimenti materiali nei beni patrimoniali
61	Rimborso di investimenti per conto di terzi
62	Trasferimento di beni immateriali nei beni patrimoniali
63	Contributi per investimenti propri
64	Rimborso di prestiti
65	Trasferimenti di partecipazioni e capitali sociali nei beni patrimoniali
66	Restituzioni di contributi a terzi per investimenti
67	Contributi per investimenti da riversare
68	Entrate straordinarie per investimenti
69	Riporto a bilancio

Suddivisione funzionale

0	Amministrazione generale
1	Ordine pubblico e sicurezza
2	Formazione
3	Cultura, sport e tempo libero, Chiesa
4	Sanità
5	Sicurezza sociale
6	Traffico
7	Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio
8	Economia pubblica
9	Finanze ed imposte

3.3. Il Bilancio (RI I)

3.3.1. Definizione e contenuto generale

Il bilancio è la presentazione dettagliata dello stato patrimoniale dell'Ente pubblico e si suddivide in Attivi (rubrica 1) e Passivi (rubrica 2).

Gli **Attivi** si suddividono in beni patrimoniali (BP) e beni amministrativi (BA) (cfr. cap. 4) e sono presentati secondo il loro grado di liquidità.

Oltre alla suddivisione principale fra BA e BP, la teoria (che qui menzioniamo per completezza ma non comporta effetti pratici per i comuni ticinesi) prevede pure una suddivisione secondaria che comprende la sostanza circolante e la sostanza fissa.

La sostanza circolante comprende i mezzi liquidi e tutti gli altri attivi che, nei 12 mesi dopo la chiusura del bilancio, potrebbero essere convertiti in mezzi liquidi o realizzabili in altra maniera. Gli altri attivi vanno presentati nel bilancio come elementi della sostanza fissa.

La sostanza circolante comprende le categorie di conto 100, 101, 102, 104, 106 mentre la sostanza fissa comprende le categorie di conto 107, 108, 14.

I **Passivi** si suddividono in capitale di terzi e capitale proprio.

La presentazione del *capitale di terzi* avviene secondo il grado d'esigibilità:

- a corto termine i conti 200, 201, 204, 205 (con una scadenza entro i 12 mesi dopo l'allestimento del bilancio);
- a lungo termine i conti 206, 208, 209 (tutti gli altri impegni non registrati nel capitale di terzi a corto termine).

Il *capitale proprio* (cfr. cap. 3.3.6.) corrisponde alla differenza fra il patrimonio (attivi) ed il capitale di terzi. Nel caso di un'eccedenza di passivi assume segno negativo pur rimanendo nella rubrica 2.

Il risultato totale d'esercizio (cfr. cap. 3.4.2.) va registrato nel capitale proprio nel gruppo 299 "eccedenze/disavanzi di bilancio", con segno positivo o negativo.

3.3.2. Delimitazioni attive o passive (R05)

Le Delimitazioni attive o passive si effettuano tramite i conti Ratei e Risconti (RR) attivi o passivi.

I RR attivi riguardano il conto economico² e sono iscritti a bilancio quando vi sono:

- Spese registrate prima della data di chiusura del bilancio (31.12) ma che concernono il periodo contabile successivo (vedi esempio a),

oppure:

- Ricavi che concernono il periodo contabile attuale ma che saranno incassati unicamente nel periodo contabile successivo (vedi esempio b).

I RR passivi sono iscritti a bilancio quando vi sono:

- Ricavi fatturati/incassati e contabilizzati prima della data di chiusura dei conti (31.12) ma che concernono il periodo contabile successivo (vedi esempio c),

oppure:

- spese derivanti da prestazioni fornite da terzi prima della data di chiusura dei conti (31.12) ma che saranno fatturate nel corso del nuovo periodo contabile (vedi esempio d).

È possibile rinunciare ad una delimitazione alle seguenti condizioni, cumulative:

- non vi è un rapporto diretto fra spese e ricavi³;
- l'importo delle prestazioni non è soggetto a importanti variazioni;
- con uno sguardo su più anni, le prestazioni concernenti un intero anno sono registrate interamente in ogni periodo contabile (anno).

Nota: Fra queste eccezioni si citano in particolare le contabilizzazioni dei rimborsi derivanti dalla partecipazione a consorzi, così come altri flussi finanziari regolari al/da enti esterni pubblici o privati; per questi casi si può procedere "per cassa" registrando gli acconti dell'anno X e il conguaglio dell'anno X – I invece di procedere con la valutazione del conguaglio dell'anno X.

È importante che il sistema scelto venga mantenuto nel tempo.

Se invece, per la registrazione del saldo, si decide per la valutazione dell'importo dovuto, il conto da addebitare sarà un conto degli accantonamenti a breve termine 205 e non un RR (vedi in seguito).

La costituzione e lo scioglimento dei RR avvengono sugli stessi conti (104X per RR attivi e 204X per RR passivi).

Di regola, RR attivi o passivi vengono sciolti completamente all'inizio dell'anno del periodo contabile che segue la loro costituzione. Nel caso fossero ripartiti su più anni, verrà sciolto unicamente l'importo inerente all'anno.

Nota: tenuto conto della distinzione tra debitori/creditori, RR attivi/passivi e accantonamenti, pragmaticamente si ritiene tollerabile seguire i seguenti principi di contabilizzazione:

a. Nel caso al momento di chiudere i conti esista una fattura (indipendentemente dalla data di ricezione o emissione) l'importo si registra a debitori (101) o creditori (200);

b. Nel caso non esista una fattura, ma l'importo è conosciuto, lo stesso si registra a RR (104/204);

c. Nel caso si effettui una valutazione di spesa, l'importo si registra come accantonamento a breve termine (205).

² I RR sono utilizzati per il conto degli investimenti limitatamente agli "investimenti per conto di terzi", classi 51 e 61 (cfr. cap. 3.5.2).

³ Ovvero nel caso in cui il ricavo non deve coprire esattamente il costo dell'anno di competenza.

Fa **eccezione** la valutazione delle **imposte** che va iscritta alla posizione Ratei e Risconti (conto n. 1042) anche se non si dispone delle fatture e si effettua una valutazione (cfr. [cap. 3.4.3.](#)).

Esempi di registrazione di RR:

***Nota:** si ricordano i principi di contabilizzazione elencati nel riquadro di cui sopra, che possono essere tollerati in deroga a MCA2, ed in particolare il considerare come RR solo i casi nei quali non esiste una fattura ma si conosce con certezza l'importo (da incassare o da pagare). I principi di registrazione sono comunque gli stessi presentati di seguito.
Chiaramente, considerando i RR secondo questa prassi, si riduce notevolmente la necessità di effettuare delimitazioni attive o passive a fine anno.*

RR attivi

Esempio a1): spesa pagata prima del 31.12 ma di competenza dell'anno successivo

Anno X

Dare RR attivo **Avere** liquidità data del pagamento

Anno X + 1

Dare CE **Avere** RR attivo data: l.l.

Esempio a2): spesa con fattura ricevuta prima del 31.12 ma di competenza dell'anno successivo

Anno X

Dare RR attivo **Avere** creditori data dell'entrata fattura

Anno X + 1

Dare CE **Avere** RR attivo data: l.l.

Dare creditori **Avere** liquidità data del pagamento

Esempio b): ricavo dell'anno X ma incassato nell'anno X + 1

Anno X

Dare RR attivo **Avere** CE data: 31.12

Anno X + 1

Dare CE **Avere** RR attivo data: l.l.

Dare Debitori **Avere** CE data: emissione della fattura

Dare liquidità **Avere** Debitori data dell'incasso

RR passivi

Esempio c): ricavo dell'anno X + 1 ma incassato nell'anno X

Anno X

Dare liquidità **Avere** RR passivo data dell'incasso

Anno X + 1

Dare RR passivo **Avere** CE data: l.l.

Esempio d): spesa dell'anno in corso ma pagata nell'anno X + 1

Anno X

Dare CE **Avere** RR passivo data: 31.12

Anno X + 1

Dare RR passivo **Avere** CE data: 1.1.

Dare CE **Avere** creditori data dell'entrata fattura

Dare creditori **Avere** liquidità data del pagamento

Dove CE = conto economico.

3.3.3. Accantonamenti e impegni eventuali (R09)

Un accantonamento è un impegno probabile, contrattuale o di fatto, originato da un evento del passato (prima della chiusura di bilancio) e per il quale l'importo e/o la scadenza sono incerti ma stimabili. Lo stesso può essere impiegato unicamente per lo scopo per il quale è stato costituito.

Va tenuto conto del criterio dell'importanza; non si costituiscono accantonamenti per importi di poco conto.

Gli impegni eventuali (chiamati anche impegni condizionali) sono degli impegni probabili risultanti da eventi passati, per i quali l'esistenza dell'impegno deve ancora essere confermata da un avvenimento futuro.

Gli eventi che si realizzano dopo la data di chiusura di bilancio devono generalmente essere commentati nell'allegato ai conti quando hanno un'importanza ai fini della valutazione degli stessi.

Gli *accantonamenti* vanno iscritti al passivo del bilancio; nel gruppo 205 gli accantonamenti a corto termine (quando l'uscita è prevista nell'anno seguente la chiusura del bilancio) e nel gruppo 208 quelli a lungo termine.

Conformemente all'art. 22 RGFCC, gli accantonamenti devono essere presentati in dettaglio nell'allegato (vedi anche [cap. 5.2.3.](#)).

Esempio: conto 2082 "Accantonamenti a lungo termine per processi e contenziosi":^{4,5}

Conto 2082.xxx Cause legali	Stato al 1.1.	Aumento	Diminuzione	Stato al 31.12
Causa A	280'000	0	280'000	0
Causa B	125'000	25'000	0	150'000
Causa C	0	67'000	0	67'000
Causa D	136'000	0	47'000	89'000
Totale Conto	541'000	92'000	327'000	306'000

La contabilizzazione degli accantonamenti avviene nel conto economico nella voce di spesa corrispondente.

Un accantonamento è sciolto sul conto di spesa utilizzato per la sua costituzione.

Un *impegno eventuale* è menzionato in allegato ai conti annuali quando:

⁴ Una tabella simile è da presentare per ogni conto dei gruppi 205 e 208.

⁵ La tabella può essere tralasciata quando il conto è riferito ad una sola fattispecie.

- concerne un impegno attuale per il quale esiste una probabilità di uscita di fondi, ma questa probabilità è minima, oppure
- concerne un impegno attuale, che porterà probabilmente a un'uscita di fondi, il cui importo non può però essere stimato in maniera affidabile, oppure
- concerne un potenziale impegno, per il quale l'esistenza dipende da eventi futuri che non sono interamente sotto il controllo della collettività pubblica, e
- l'importo è significativo.


Gli impegni eventuali sono presentati in maniera dettagliata nell'allegato (art. 22 RG FCC).

Esempio di una tabella degli impegni eventuali da presentare nell'allegato

	Stato al 1.1	Stato al 31.12
Fideiussioni		
Cooperativa pista di pattinaggio, costruzione di un palazzetto come da decisione del CC gg.mm.aaaa	Fr. 1'000'000	Fr. 1'000'000
Club di calcio XY, rinnovamento dello spogliatoio secondo decisione del Municipio del gg.mm.aaaa	Fr. 50'000*	Fr. 0
Garanzia copertura disavanzo		
Festa federale di ginnastica secondo decisione del CC del gg.mm.aaaa	Fr. 200'000	Fr. 200'000

* Il rinnovamento dello spogliatoio è terminato e la fideiussione non è stata sollecitata.

La distinzione tra accantonamenti e impegni eventuali può avvenire con l'aiuto del seguente diagramma di flusso:



Di seguito riportiamo alcuni esempi di casi per i quali una costituzione di accantonamenti potrebbe risultare necessaria (secondo l'ordine del piano contabile):

- Prestazioni supplementari fornite dal personale (3050): vacanze, ore supplementari e altri saldi orari. La valutazione dell'accantonamento è determinata dal diritto alla prestazione. Questi impegni possono anche essere contabilizzati come ratei e risconti passivi.
- Diritti del personale (2051/2081): indennità di partenza (buona uscita), piani sociali, litigi in materia di diritti del personale, rendite transitorie.
- Processi (2052/2082): onorari d'avvocato incluso l'ammontare del danno e le eventuali spese di processo.
- Danni (2053/2083) non assicurati: danni materiali e responsabilità dello Stato; l'incidente deve essere avvenuto prima della data di chiusura del bilancio.
- Cauzioni e garanzie (2054/2084): l'obbligo di pagare deve essere probabile (>50%); se non lo è, la cauzione o la garanzia deve essere presentata nell'allegato come impegno eventuale.
- Altra attività di gestione (2055/2085): garanzia probabile o prestazione di riparazione derivante da attività operative.
- Impegni della previdenza (2056/2086): si usa in particolare per future rendite-ponte o altri oneri legati al pre-pensionamento di dipendenti (se già deciso), oppure per impegni di rifinanziamento di casse pensioni in stato di sotto-copertura.
- Spese finanziarie (2057/2087): rischi derivanti da operazioni sui BP o BA (es.: rischi debitori da locazioni) che possono trasformarsi in oneri finanziari nel corso di un esercizio contabile futuro.
- Conto degli investimenti (2058/2088): solamente per contributi di costruzione o altre entrate incassate prima dei lavori. La registrazione di costi residui per lavori già effettuati e non ancora pagati non è ammessa⁶.
- Risanamento dei siti contaminati (2059/2089): per esempio stand di tiro.
- Perequazione finanziaria (2059/2089): nel caso in cui una collettività possa essere chiamata a contribuire in modo maggiore alla perequazione finanziaria nel corso dell'esercizio seguente perché la sua capacità finanziaria è aumentata, sempre che l'ammontare sia stimabile in maniera affidabile, oppure, nel caso in cui si dovesse prevedere una ripresa contributo di livellamento.

Non è per contro permesso costituire accantonamenti per coprire disavanzi d'esercizio futuri o per coprire spese che si **concretizzeranno nel futuro**. Per esempio:

- prefinanziamenti di investimenti futuri quali ad esempio spese di risanamento e di rinnovamento di stabili, ecc.;
- rimborso di crediti concessi;
- riserve destinate alla copertura della variazione di imposte;
- disavanzi futuri;
- rischi congiunturali;
- costituzione di accantonamenti generali per modificare il risultato d'esercizio;
- ogni sorta di anticipo di spese non ancora concretizzatesi.

Esempi di contabilizzazione degli accantonamenti

Esempio I: Costituzione e utilizzo di un accantonamento

La fattura dell'onorario dell'avvocato riguardante il litigio F, evaso durante l'esercizio T, non è ancora arrivata alla chiusura dei conti. Da un colloquio telefonico con lo studio dell'avvocato, ci si può attendere un costo di ca. fr. 250'000.--. L'importo è considerato come significativo e, dunque, si decide per la costituzione di un accantonamento.

⁶ Gli accantonamenti per investimenti sono quindi di principio esclusi.

La fattura dell'onorario ricevuta l'anno seguente (T + 1) ammonta a fr. 256'500.--.

Operazione	Dare	Avere	Importo in fr.
Esercizio anno T			
Costituzione di un accantonamento per l'onorario concernente il litigio F	3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	2052 Accantonamento a breve per processi	250'000
Esercizio anno T + 1 (Variante 1)			
Pagamento dell'onorario concernente il litigio F	2052 Accantonamento a breve per processi	3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	250'000
	3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	1002 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	256'500
Esercizio anno T + 1 (Variante 2)			
Pagamento dell'onorario concernente il litigio F	2052 Accantonamento a breve per processi	1002 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	250'000
	3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	1002 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	6'500

Esempio 2: Costituzione e scioglimento di un accantonamento

Alla fine dell'esercizio T, alcuni operai comunali hanno danneggiato la facciata di uno stabile privato mentre effettuavano la calla neve. Probabilmente l'assicurazione non coprirà il danno. L'architetto stima i costi di riparazione in ca. fr. 200'000.--. È stato convenuto col proprietario che la riparazione verrà effettuata durante la prossima primavera. Siccome l'importo viene considerato come significativo, si procede con la costituzione di un accantonamento.

Dopo ulteriori approfondimenti, l'assicurazione si assume il danno. Durante l'esercizio seguente (T + 1), l'accantonamento può essere sciolto.

Operazione	Dare	Avere	Importo in fr.
Esercizio anno T			
Costituzione di un accantonamento per la riparazione della facciata di un immobile privato	3190 Risarcimento danni	2053 Accantonamento a breve per danni non assicurati	200'000
Esercizio anno T + 1			
Scioglimento dell'accantonamento per la riparazione della facciata di un immobile privato	2053 Accantonamento a breve per danni non assicurati	3190 Risarcimento danni	200'000

3.3.4 Legati e lasciti

Gli impegni verso legati e lasciti di terzi con scopo vincolato vengono registrati, al momento della loro accettazione da parte del legislativo, nel capitale dei terzi (conto 2092), in contropartita dei relativi conti dell'attivo.

Si tratta di attivi che servono soprattutto per scopi pubblici, non esclusi casi di scopi privati.

Istituiti per volontà di terzi, raccolgono i beni assegnati dagli stessi e, di norma, tendono ad ottenere una remunerazione del capitale tale da garantire l'adempimento dei propri scopi.

L'art. 12 RGFCC prevede che la contabilità dei legati venga **integrata in quella comunale** e sia sottoposta per approvazione al Legislativo in sede di consuntivo, sulla base di un **rendiconto**.

I movimenti riguardanti i legati sono contabilizzati direttamente sul conto passivo (2092) corrispondente:

- entrate a favore dei legati o i pagamenti dei loro oneri sono direttamente contabilizzati nell'apposito conto di bilancio, con contropartita in un conto dei beni patrimoniali (liquidità o altri conti intestati al legato) e non toccano quindi di principio il conto economico;
- se le donazioni sono invece a favore della gestione di un compito comunale, il ricavo sarà registrato nel conto 4390 del servizio corrispondente;
- nel caso fosse sgravato il conto degli investimenti, la registrazione dell'entrata nel CI avverrà sul conto 6360.

A fine anno contabile per ogni legato va allestito un **rendiconto** che contenga:

- la designazione del legato con le necessarie precisazioni sulle destinazioni;
- la tabella delle spese e dei ricavi;
- la distinta dei beni (bilancio).

Se i legati costituiscono un credito verso il comune, devono essere remunerati.

In assenza di precisazioni nelle disposizioni iniziali relativamente al tasso di remunerazione, si applica il tasso di interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato per le imposte cantonali.

Quando i legati non permettono più di adempiere il loro fine, a causa di insufficienza di mezzi o in seguito a disposizioni non più attuabili o desuete, il Comune (inteso come il legislativo) può deciderne il cambiamento dello scopo secondo l'intenzione originale oppure lo scioglimento (art. 12 cpv. 3 RGFCC). In quest'ultimo caso la contropartita sarà il conto 4390 con funzione 990.

3.3.5. Finanziamenti speciali (R08)

Per completezza va rilevato come la R08 tratti anche del *prefinanziamento*, che consiste nella creazione di riserve per progetti che ancora non sono stati intrapresi; in Ticino i **prefinanziamenti non sono ammessi**⁷.

Il *finanziamento speciale* (FS) poggia su precise basi legali e consiste nell'attribuzione di determinati ricavi a compiti prestabiliti. Non è ammesso destinare ai finanziamenti speciali le imposte principali.

I finanziamenti speciali sono assegnati al capitale di terzi, nei conti di bilancio 2090.

Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un'eccedenza di spesa cumulata (conto 2090 è negativo), la stessa viene iscritta al genere di conto 1090 dell'attivo. Ciò dovrebbe comunque

⁷Per i comuni ticinesi gli investimenti sono finanziati seguendo il principio del "post finanziamento".

corrispondere a situazioni eccezionali, limitate a piccoli importi; per principio l'uso dei fondi avviene solo dopo il prelievo dei relativi finanziamenti.

I capitali dei finanziamenti speciali non sono remunerati; non è prevista una contabilità separata.

I finanziamenti speciali previsti dal piano dei conti dei comuni ticinesi sono:

- contributi sostitutivi per posteggi (conto no. 2090.0) - art. 30 RLst;
- contributi sostitutivi per aree verdi e aree di svago (conto no. 2090.1) - art. 27 cpv. 3 LE e art. 30 RLst;
- accantonamenti per manutenzione straordinaria canalizzazioni (conto 2090.2) - art. 110 LALIA e art. 11 DE-LALIA;
- contributi Fondo Energie Rinnovabili - FER (conto no. 2090.5) - art. 8b) Len;
- contributi di plus valore (conto no. 2090.6) - art. 92 e segg. LST.

LST: Legge sullo sviluppo territoriale del 21.06.2011

RLst: Regolamento alla Legge sullo sviluppo territoriale del 20.12.2011

LE: Legge edilizia cantonale del 13.3.1991

Len: Legge cantonale sull'energia dell'8.02.1994

LALIA: Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 02.04.1975

DE-LALIA: Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 03.02.1977

Contributi sostitutivi per posteggi

Ogni nuova costruzione necessita di un determinato numero di posteggi.

Quando non fosse oggettivamente possibile realizzarli, secondo l'art. 30 RLst nasce l'obbligo di corrispondere un contributo; lo stesso viene quantificato a livello comunale e formalizzato per il tramite del regolamento edilizio. I fondi incassati sono utilizzabili per la costruzione di posteggi pubblici.

Dal profilo contabile, questi ricavi vanno accreditati ad un finanziamento speciale previsto dal piano contabile⁸, e meglio.

Emissione del contributo	Dare	conto BIL 1010 (crediti)
	Avere	conto CE 4200
Versamento del contributo al FS	Dare	conto CE 3500.0
	Avere	conto BIL 2090.0
Prelievo dal FS a copertura del		
Conto CINV (costruzione posteggio)	Dare	conto BIL 2090.0
	Avere	conto CINV 6390

⁸ Questo finanziamento può essere richiesto ai privati solo quando il comune dispone di una pianificazione dei posteggi.

Contributi sostitutivi per aree verdi e aree di svago

Gli art. 27 cpv. 3 LE e 30 RLst determinano l'obbligo di corrispondere un congruo contributo quando la formazione obbligatoria di aree verdi e di svago fosse oggettivamente impossibile. I fondi sono utilizzabili per la creazione di aree verdi pubbliche.

Questi contributi vanno accreditati al finanziamento speciale del capitale dei terzi previsto dal piano contabile⁹, e meglio:

Emissione del contributo	Dare	conto BIL 1010 (crediti)
	Avere	conto CE 4200
Versamento del contributo al FS	Dare	conto CE 3500.1
	Avere	conto BIL 2090.1
Prelievo dal FS a copertura del Conto CINV (costr. area verde)	Dare	conto BIL 2090.1
	Avere	conto CINV 639.1

Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni

L'art. 11 DE-LALIA prevede che la tassa d'uso giusta l'art. 110 LALIA sia determinata dal comune tenendo in considerazione anche adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni.

Il concetto di "manutenzione straordinaria" di cui al menzionato DE corrisponde oggi piuttosto alle spese di manutenzione "ordinaria" (pulizia pozzetti, tombini, ispezioni delle canalizzazioni spurghi, riparazioni di poca entità, ecc.). Si tratta di spese che possono avere comunque un'incidenza molto variabile sul conto economico. L'accantonamento serve quindi, di fatto, per stabilizzare questi costi, secondo lo schema contabile seguente.

Le somme relative alla quota parte delle tasse d'uso da destinare al finanziamento della manutenzione ordinaria delle canalizzazioni vanno accreditate al finanziamento speciale del capitale dei terzi previsto dal piano contabile, e in seguito utilizzate per coprire le spese annuali di manutenzione:

Emissione della tassa d'uso	Dare	conto BIL 1010 (crediti)
	Avere	conto CE 4240
Versamento quota parte FS ¹⁰	Dare	conto CE 3500.2
	Avere	conto BIL 2090.2
Prelievo dal FS a copertura del Conto CE 3143 Manutenzione Canalizzazioni ¹¹	Dare	conto BIL 2090.2
	Avere	conto CE 4500.2

⁹ Questo finanziamento può essere richiesto ai privati solo quando il comune dispone di una pianificazione delle aree verdi e di svago.

¹⁰ La quota parte da versare al fondo può venir quantificata tenendo conto della media della spesa negli anni per la manutenzione ordinaria delle canalizzazioni (conto 3143).

¹¹ Il prelievo corrisponde alla spesa per la manutenzione delle canalizzazioni sostenuta nell'anno di gestione.

Contributo Fondo energie rinnovabili (FER)

Il Fondo Energie Rinnovabili (FER) è alimentato con un prelievo presso l'utente di una sovrattassa sul consumo di energia elettrica che viene in parte riversata anche ai comuni; l'utilizzo di quanto incassato è vincolato agli scopi previsti dalla Legge e dall'apposito Regolamento (RFER).

Dal profilo contabile abbiamo anche in questo caso un accredito al relativo finanziamento speciale previsto dal piano dei conti in egual misura dell'importo che i comuni ricevono annualmente e meglio.

Incasso contributo FER	Dare	conto BIL 1002
	Avere	conto CE 4631
Versamento del contributo al FS	Dare	conto CE 3500.5
	Avere	conto BIL 2090.5
Prelievo dal FS se a copertura del CIN V se a copertura del CE	Dare	conto BIL 2090.5
	Avere	conto INV 6395
	Avere	conto CE 4500.5

Contributi di plus valore

Gli art. 92 e segg. della Legge sullo sviluppo territoriale prevedono la compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti derivanti dalla pianificazione. Sono considerati vantaggi rilevanti, e quindi soggetti a contributo, l'aumento di valore di un terreno dovuto alla sua assegnazione alla zona edificabile oppure alla modifica di un piano d'utilizzazione che comporta un aumento di almeno 0,2 punti dell'indice di sfruttamento o di almeno 1,5 punti dell'indice di edificabilità o ancora ad un cambiamento di destinazione che genera un plusvalore importante¹².

L'ammontare dei contributi di plusvalore è definito dall'art. 94 Lst. Esso va a favore del comune in ragione di 2/3 e del Cantone per 1/3 e le somme raccolte sono destinate a "misure di sviluppo territoriale qualificate, in particolare interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio o ad indennità di espropriazione materiale" (art. 98 cpv. 2 Lst).

Questi contributi vanno accreditati al finanziamento speciale del capitale dei terzi previsto dal piano contabile, e meglio

Emissione del contributo	Dare	conto BIL 1010 (all'incasso è un'operazione di bilancio)
	Avere	conto CE 4290 (funzione 790)
Versamento quota al Cantone (1/3)	Dare	conto CE 3601 (funzione 790)
	Avere	conto BIL 1002
Versamento del contributo al FS (2/3)	Dare	conto CE 3500.6 (funzione 790)
	Avere	conto BIL 2090.6

¹² Cfr. art. 93 Lst del 21 giugno 2011

Prelievo dal fondo	Dare	conto BIL 2090.6
se a copertura del CINV	Avere	conto INV 6396 (funzione 790)
se a copertura del CE	Avere	conto CE 4500.6 (funzione 790)

3.3.6. Il Capitale proprio (R15)

Riprendendo la definizione di cui al [cap. 3.3.1.](#), il *capitale proprio* è il risultato della differenza fra il patrimonio (attivi) ed il capitale di terzi.

Gli elementi del capitale proprio sono:

- i fondi del capitale proprio, gruppo 291;
- le riserve per budget globali, gruppo 292;
- le riserve da rivalutazioni dei beni patrimoniali, gruppo 296;
- le eccedenze / i disavanzi di bilancio, gruppo 299 (capitale proprio in senso stretto).

Per quanto riguarda il funzionamento dei fondi del capitale proprio (291) si rinvia al [cap. 3.3.7.2.](#) mentre per il funzionamento delle riserve da rivalutazioni dei beni patrimoniali (296) si rinvia al [cap. 4.2.](#)

Nel [gruppo 292](#), riserve per budget globali, si registrano gli utili contabili provenienti da settori gestiti tramite budget globale (p.e. quota parte utili case per anziani gestite tramite mandato di prestazione).

Il [gruppo 299](#) contiene le eccedenze di bilancio (nel caso di un saldo “avere”) oppure i disavanzi di bilancio (nel caso di un saldo “dare”, ovvero con segno “-”); è quindi il capitale proprio in senso stretto, ovvero la somma dei risultati che l'ente ha conseguito in passato:

- nel [conto 2990](#) si registra il risultato annuale (risultato totale d'esercizio),
- mentre nel [conto 2999](#) figureranno i risultati cumulati degli anni precedenti.

All'inizio nel nuovo esercizio contabile occorre quindi eseguire un trapasso dal conto 2990 al conto 2999.

L'eventuale **disavanzo di bilancio** deve essere ammortizzato in 4 anni (cfr. art. 159 cpv. 3 LOC). In tal caso, al momento della preparazione del preventivo dell'anno che segue quello in cui si è presentata una situazione di disavanzo di bilancio, occorrerà prevedere una quota d'ammortamento di almeno un quarto dello stesso e fissare il moltiplicatore d'imposta in modo tale da coprire il fabbisogno che ne risulta (cfr. art. 178 cpv. 2 LOC e art. 29 RGFCC). Nel caso in cui il Comune non dovesse seguire le indicazioni di legge, il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore (cfr. art. 178 cpv. 3 LOC).¹³ Si veda anche il [cap. 5.4.5.](#)

3.3.7. I Fondi del Capitale proprio (R08)

3.3.7.1. Definizione

I Fondi del capitale proprio vengono utilizzati per “neutralizzare” nel conto economico un servizio che deve essere finanziato tramite tasse d'uso e non con le imposte comunali; per quei servizi il cui principio di autofinanziamento è sancito da leggi superiori o dal regolamento comunale l'impiego dei fondi è obbligatorio.

¹³ Si ricorda come il moltiplicatore d'imposta può essere fissato anche oltre la soglia del 100%.

L'obbligo di coprire i costi tramite tasse causali deriva innanzitutto dal principio di causalità di cui all'art. 151 LOC e 5 RGFCC. Per il momento, in base a tale principio ed alle leggi cantonali di riferimento, è stabilito l'uso dei fondi del capitale proprio per i seguenti servizi (art. 13 RGFCC):

- servizio d'approvvigionamento e distribuzione d'acqua potabile
- servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (artt. 18 e segg. LALPAmb).

Tramite base legale autonoma (regolamento comunale), il comune può avvalersi di un fondo per la gestione di altri servizi, quali: porto comunale, centrale di teleriscaldamento, TV via cavo comunale, ecc.

3.3.7.2. Funzionamento dei fondi del capitale proprio

I fondi sono iscritti nel gruppo 291¹⁴ del Capitale proprio; questi fungono per così dire da "capitale proprio" dei servizi con le caratteristiche summenzionate, le cui spese e ricavi sono raggruppati in uno specifico centro di costo.

A fine anno, la differenza fra spese e ricavi del centro di costo andrà pareggiata tramite una delle seguenti operazioni contabili:

- Dare conto 3511 - Avere conto 291: nel caso di un avanzo del centro di costo (spese inferiori ai ricavi);
- Dare conto 291 - Avere conto 4511: nel caso di un disavanzo del centro di costo.

L'operazione di pareggio del centro costo va **registrata anche a preventivo**.

Con questa operazione il centro di costo risulterà ininfluente sul risultato del conto economico, rispettivamente, a preventivo, non avrà alcun peso nella fissazione del moltiplicatore d'imposta, in quanto il relativo fabbisogno viene coperto dalle tasse d'uso.

Naturalmente, per ottenere questo risultato, tutte le spese e tutti i ricavi del servizio gestito per il tramite dei fondi andranno iscritti nel relativo centro di costo (in seguito: CC), utilizzando se del caso le imputazioni interne (cfr. [cap. 3.4.5.](#)).

Elenchiamo di seguito alcune voci di spesa che devono essere tenute in considerazione per una corretta determinazione dei costi da coprire con la tassa causale¹⁵:

Costi

- **costi amministrativi e del personale**: questi sono da registrare nel CC del servizio autofinanziato tramite degli **addebiti interni**, accreditando in contropartita i rispettivi CC (amministrazione, ufficio tecnico, ev. altri);
- costi di **informazione e sensibilizzazione**: volantini, cartellonistica, ecc.;
- costi degli **assuntori** per la raccolta dei rifiuti, la manutenzione degli impianti, ecc. Nel caso questi compiti fossero effettuati dal personale del Comune, si usano gli addebiti interni;
- costi di **investimento**: si tratta qui di quantificare i costi per **interessi** (tasso medio pagato sui debiti del Comune, in rapporto al valore residuo di bilancio) **e ammortamenti**, generati dagli investimenti realizzati in questo settore, da trasferire sul CC tramite addebiti interni dai relativi centri costo (interessi, rispettivamente ammortamenti);

¹⁴ Il piano contabile prevede 6 fondi con la numerazione obbligatoria a 5 cifre; per il tramite della prima cifra dell'estensione di conto si definisce infatti l'appartenenza al singolo servizio.

¹⁵ Per quanto riguarda il settore della raccolta ed eliminazione dei rifiuti, si richiama la circolare SEL no. 2/2018 del 9 aprile 2018 (<https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>).

- **perdite** su tasse inesigibili;
- costi fatturati dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti di Giubiasco, ai quali vanno aggiunti i costi di produzione e distribuzione dei sacchi nonché l'IVA¹⁶;
- costi per l'approvvigionamento dell'acqua (acquisto acqua, pompaggio, ecc.);
- rimborso delle spese di gestione al rispettivo Consorzio depurazione acque, ecc.

Ricavi

- ricavi per **tasse** (tasse base, tasse fisse, tasse d'uso);
- altri **eventuali ricavi**, come ad esempio la vendita di acqua, rifiuti riciclabili o altri prodotti;
- accrediti interni per i costi causati dal **Comune stesso quale "utente"** del servizio; in altre parole le tasse che il Comune dovrebbe pagare per il servizio verranno contabilizzate in dare sul conto 3930 (funzione 029 oppure suddivisa tra gli stabilimenti del Comune) e in avere sul conto 4930 (funzione del servizio interessato);
- accrediti interni per **costi non imputabili agli utenti** (p.es.: costi vuotatura cestini pubblici, facilitazioni per motivi sociali) verranno registrati in dare sul conto 3930 (funzione 029) e in avere sul conto 4930 (funzione del servizio interessato).

3.3.8. Delimitazione temporale delle scorte merci

Il sistema dei Fondi del capitale proprio (vedi capitolo 3.3.7.2.), grazie al fatto di permettere la copertura causale dei costi sul medio termine, non necessita obbligatoriamente di una delimitazione temporale delle spese per l'acquisto di materiale.

Se ciononostante si volesse procedere ad una più precisa registrazione della spesa per l'acquisto di determinate merci, carburanti o altri materiali di consumo, si può procedere utilizzando il conto 1060 "Scorte", secondo il seguente esempio.

Mediamente un comune acquista sacchi di rifiuti da rivendere per fr. 300'000 (al valore di acquisto). All'inizio dell'anno t, non avendo scorte in magazzino, viene acquistato un quantitativo di sacchi per un controvalore di fr. 720'000. Al termine del primo anno, rimane in magazzino una scorta di sacchi il cui valore è pari a fr. 420'000.--. Durante il secondo anno (t+1) non sono acquistati sacchi, mentre a fine anno rimangono in magazzino sacchi per fr. 120'000. Il terzo anno (t+2) si acquistano nuovamente sacchi per franchi 500'000, e così di seguito e la scorta a fine anno è valutata in fr. 320'000.--.

			<u>Riserva sacchi</u>	<u>Utilizzo annuo</u>
Acquisto dei sacchi anno t:	3101 / 1002	fr. 720'000	720'000	
Delimitazione a fine anno t:	1060 / 3101	fr. 420'000	420'000	300'000
Spesa sacchi anno t+1:	3101 / 1060	fr. 300'000	120'000	300'000
Acquisto sacchi anno t+2:	3101 / 1002	fr. 500'000	620'000	
Delimitazione a fine anno t+2:	1060 / 3101	fr. 200'000	320'000	300'000
...				

¹⁶ Cfr. Messaggio governativo no. 6958A

3.4. Il Conto economico (R04)

3.4.1. Definizione

Il conto economico (in seguito: CE) indica spese e ricavi correnti che determinano diminuzioni, rispettivamente aumenti del patrimonio durante il periodo contabile.

L'obiettivo del CE è quello di rappresentare il risultato annuale di una collettività conformemente alla realtà dei fatti (principio del "True and fair view"); ciò lo si ottiene, se necessario, con l'utilizzo delle delimitazioni temporali effettuate tramite Ratei e Risconti (R05), rispettivamente accantonamenti (R09), tenuto conto delle indicazioni e delle eccezioni descritte nel precedente [cap. 3.3.2.](#)

Nel conto economico vengono iscritti spese e ricavi con **carattere di consumo**, ovvero che hanno valenza temporale di un anno (si veda la differenza con la definizione di uscite ed entrate per *investimenti*, [cap. 3.5.1.](#)).

Il saldo del conto economico, detto "*risultato totale d'esercizio*" (Livello 3, cfr. punto seguente) modifica l'eccedenza o il disavanzo di bilancio (gruppo no. 299).

3.4.2. Presentazione scalare del risultato del conto economico

Il risultato del conto economico viene presentato in forma scalare in tre livelli e viene rappresentato secondo lo schema seguente (tra parentesi le classi di spese e ricavi):

CONTO ECONOMICO
Spese operative (30 + 31 + 33 + 35 + 36 + 37)
Ricavi operativi (40 + 41 + 42 + 43 + 45 + 46 + 47)
<i>Risultato operativo (livello 1)</i>
Spese finanziarie (34)
Ricavi finanziari (44)
= <i>Risultato finanziario</i>
<i>Risultato ordinario (livello 2 = ris. operativo + ris. finanziario)</i>
Spese straordinarie (38)
Ricavi straordinari (48)
= <i>Risultato straordinario</i>
<i>Risultato totale d'esercizio (livello 3 = ris. ordinario + ris. straordinario)</i>

Le spese ed i ricavi operativi sono legate direttamente all'espletamento dei compiti assegnati dalle leggi all'ente pubblico.

Le spese finanziarie sono legate alla gestione dei debiti e degli impegni necessari a finanziare l'attività corrente e gli investimenti così come le spese per l'acquisizione, la gestione e la tenuta dei beni patrimoniali.

I **ricavi finanziari** comprendono ad esempio interessi attivi, utili, redditi e rettifiche di valore su BP, redditi dai BA o da imprese pubbliche.

Le spese ed i ricavi straordinari rispondono ai seguenti criteri cumulativi

- non possono in alcun modo essere previsti;
- si sottraggono a qualsiasi controllo o influenza;
- non concernono l'attività operativa (fornitura di prestazioni).

Sono inoltre contabilmente iscritti nelle spese o ricavi straordinari (classi 38 e 48) i versamenti alle ed i prelievi dalle riserve dei settori con budget globali (3892 / 4892) nonché gli ammortamenti dell'eccedenza di bilancio (3899).

La nozione di *straordinarietà* di una spesa o di un ricavo deve essere intesa quindi in maniera molto restrittiva. In tal senso non bisogna confondere "straordinario" con "non abituale".

Gli eventuali elementi straordinari devono essere presentati e spiegati nel messaggio municipale.

Vanno considerate come straordinarie, **per esempio**, le spese ed i ricavi legate a catastrofi naturali (alluvioni, ecc.), ovvero le spese per lo sgombero dai detriti, il ripristino dell'agibilità di strade, ecc. nonché i relativi sussidi o donazioni. Le ricostruzioni di infrastrutture distrutte sono invece di principio degli investimenti, ritenuto che se del caso andranno azzerati i valori residui con ammortamenti non pianificati.

Non vanno considerati come elementi straordinari:

- i ricavi fiscali di qualsiasi tipo (comprese le sopravvenienze di imposta);
- il rifinanziamento della cassa pensioni;
- le indennità particolarmente elevate provenienti da società elettriche, banche, ecc.;
- i guadagni o le perdite derivati da privatizzazioni (p.e. il guadagno proveniente dalla vendita di una società elettrica);
- i ricavi provenienti da concessioni;
- i guadagni o le perdite provenienti dalla vendita di azioni e/o di partecipazioni iscritte nei beni amministrativi, dopo essere stati trasferiti nei beni patrimoniali;
- i guadagni realizzati dalla vendita di beni patrimoniali (441 "Utili realizzati su BP");
- le operazioni di accantonamento su fondi o finanziamenti speciali, che si trattino di attribuzioni o prelievi (35 / 45).

3.4.3. **Registrazione delle imposte (R07)**

I ricavi d'imposta vanno registrati secondo il **principio di competenza**.

È quindi necessario effettuare una delimitazione a fine anno (valutazione del gettito d'imposta dell'anno); l'importo delle imposte da incassare **valutate** a fine anno viene registrato nei RR attivi, conto 1042 (cfr. [cap. 3.3.2.](#)).

Le imposte **emesse** (a titolo di acconto o di conguaglio) vengono registrate nel relativo conto debitori 1012 (conto **1012.0** per le 4 imposte principali: reddito e sostanza PF, utile e capitale PG, personale e immobiliare comunale, 1012.1 per le altre imposte).

A fine anno si avranno quindi due posizioni di bilancio inerenti alle imposte: quella riguardante i debitori d'imposta dell'anno e degli anni precedenti ove figureranno tutte le emissioni non ancora saldate (conto 1012.0) e quella riguardante la parte valutata e del gettito d'imposta ancora da incassare (conto 1042).

In concreto¹⁷:

- All'emissione dell'acconto d'imposta, la registrazione avverrà in Dare sul conto 1012.0 e in Avere sul conto 1042.
- Gli incassi delle fatture d'imposta emesse verranno registrati in Dare sul conto di liquidità ed in Avere sul conto 1012.0.
- In presenza della notifica di tassazione, al momento dell'invio della fattura di conguaglio, si procede dapprima a stornare l'emissione dell'acconto (1042 / 1012.0) e poi si registra l'imposta dovuta, alla stessa maniera dell'emissione degli acconti (1012.0 / 1042).
- Alla chiusura dell'esercizio la valutazione del gettito d'imposta dell'anno verrà registrata in Dare sul conto 1042 ed in Avere sui conti del CE riguardanti i vari tipi di imposta.
- La somma dei saldi del conto 1012.0 e del conto 1042 corrisponderà ai debitori d'imposta (emessi e valutati) di ogni singolo anno.
- Per una migliore visione d'assieme sarà necessario prevedere nell'allegato una tabella riassuntiva di tutti i conti 1012.0 e 1042 (cfr. [cap. 10 "Allegato"](#)).
- Negli anni a seguire occorrerà effettuare delle rivalutazioni del gettito d'imposta registrando le eventuali differenze in Dare del conto 1042 e all'Avere dei conti del conto economico previsti per le imposte degli anni precedenti (sopravvenienze)¹⁸.
- Le emissioni di rimborsi verranno contabilizzate in Dare del conto 1012.0 ed in Avere del conto 2002, mentre il pagamento di rimborsi si contabilizzerà in Dare del conto 2002 ed in Avere del conto di liquidità.
- Gli abbandoni ed i condoni (perdite effettive) andranno contabilizzati in dare del conto 3181 ed in avere del conto 1012.

Riassuntivamente, le principali registrazioni sono le seguenti:

- | | |
|---|-------------------------------|
| – emissioni di acconti e conguagli ¹⁹ : | 1012.0 / 1042 |
| – incassi di acconti e conguagli: | 1002 / 1012.0 |
| – valutazione di fine anno | 1042 / 4000, 4008, 4010, 4021 |
| – rivalutazioni anni seguenti (sopravvenienze) | 1042 / 4000.1, 4010.1 |
| • <i>rivalutazioni negative anni seguenti ("sottovenienze")</i> | 4000.1, 4010.1 / 1042 |
| – abbandoni, condoni (perdite effettive) | 3181 / 1012.0 |

I conti 1012.0 e 1042 sono da suddividere per gli anni di competenza.

La creazione di accantonamenti "Delcredere" forfetari non è ammessa. È possibile eccezionalmente solo per casi singoli di una certa importanza. Per maggiori chiarimenti si rinvia al [cap. 4.2.5.1](#).

¹⁷ Le seguenti indicazioni si riferiscono ai comuni che procedono "in proprio" all'emissione e incasso delle imposte. Per i comuni che fanno capo al servizio cantonale "RICO" le registrazioni sono un po' diverse, in particolare non si procede a stornare l'emissione degli acconti.

¹⁸ Il Piano dei conti armonizzato prevede che i conti per le sopravvenienze (imposte anni precedenti) abbiano la 5ª cifra obbligatoria "1". Questi conti possono anche avere segno "meno", nel caso il saldo delle rivalutazioni porti ad un risultato negativo.

¹⁹ Prima dell'emissione del conguaglio va stornata l'emissione dell'acconto.

3.4.4. Leasing

Esistono due tipi di leasing:

- il leasing finanziario;
- il leasing operativo.

Nei comuni ticinesi è di norma in uso il **leasing operativo**, le cui spese sono direttamente iscritte nel conto economico (p.e. outsourcing per fotocopiatrici, hardware); trattasi di un concetto molto simile al noleggio.

Si è per contro in presenza di un **leasing finanziario** quando, di regola:

- alla conclusione del contratto il valore attualizzato delle rate, incluso l'eventuale valore di riscatto, corrisponde all'incirca al valore d'acquisto o di mercato del bene,

oppure

- la durata del leasing non si scosta in maniera significativa dalla vita utile del bene,

oppure

- il bene oggetto del leasing alla fine del contratto dovrebbe diventare proprietà del prenditore del leasing,

oppure

- un eventuale valore di riscatto alla fine del contratto è notevolmente inferiore al valore di mercato stimato a quel momento.

I beni acquistati²⁰ in base a contratti di leasing finanziario **possono essere attivati** a bilancio passando per il conto degli investimenti **oppure registrati direttamente nel conto economico**²¹.

Nel caso del leasing finanziario attivato, la prima iscrizione a bilancio degli investimenti avviene al valore di mercato dell'oggetto in leasing o al valore netto attuale più basso delle future e irrevocabili remunerazioni di leasing stabilite all'inizio del contratto di leasing²².

Lo stesso importo viene registrato come impegno da leasing finanziario al passivo (impegno a lungo termine). L'ammortamento economico del bene in leasing all'attivo del bilancio avviene secondo la durata di utilizzazione del bene o, se la traslazione di proprietà non è sicura alla scadenza del leasing, secondo la durata del contratto.

I pagamenti concernenti i leasing finanziari sono suddivisi in una parte di rimborso (in diminuzione degli impegni a lungo termine) e una parte d'interesse (a conto economico).

Se il leasing finanziario non viene attivato a bilancio è necessario menzionarlo nell'Allegato.

In ogni caso la decisione se attivare o meno il leasing finanziario, così come quella, più generale, di far ricorso al leasing è di competenza del Consiglio o dell'Assemblea comunale.

NB: conformemente al principio di continuità nei criteri di valutazione, la scelta se attivare o meno un leasing finanziario di principio va mantenuta nel tempo e almeno a livello di categoria di bene.

²⁰ Trattandosi dell'acquisto di un bene comunale, la decisione va presa nel rispetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 LOC (competenza al legislativo salvo attivazione della delega) nonché art. 61 cpv. 2 LOC (maggioranza qualificata). Per stabilire l'importo limite della delega, fa stato il prezzo dell'oggetto, non il costo della singola rata.

²¹ Se inferiore al limite d'attivazione.

²² Inteso come la somma delle quote di rimborso fino alla fine del contratto leasing.

Schema di registrazione leasing finanziario

Acquisto in leasing per 100; annualità 5, di cui 2 interessi e 3 ammortamenti

Registrazione acquisto:	Dare: conto investimenti (50xx)	100
	Avere: conto passivo (2067)	100
(Riporto a bilancio, chiusura CINV)	Dare: conto attivo (140x)	100
	Avere: conto investimenti (50xx)	100
Durante l'anno di gestione:	Dare: interessi (3406)	2
	Avere: liquidità	2
	Dare: impegni a l.t. leasing (2067)	3
		(importo di contratto)
	Avere: liquidità	3
		(importo di contratto)
	Dare: ammortamenti (3300)	3 (*)
	Avere: attivo di bilancio (140x)	3 (*)

(*) secondo il tempo più breve fra la durata di vita e il contratto.

3.4.5. Imputazioni interne

L'attribuzione di spese o ricavi ad un singolo centro di responsabilità (dicasteri, servizi, uffici, centri costo, stabiliti secondo la suddivisione della *classificazione istituzionale*) si effettua secondo il principio di preponderanza; nel caso fosse invece necessario ripartire singole spese o ricavi su più centri di responsabilità, si fa capo alle imputazioni interne.

Lo scopo è quello di migliorare la calcolo del costo globale di un determinato centro di responsabilità.

In particolare, è **necessario** procedere con gli addebiti e accrediti interni per determinare i costi globali dei centri di responsabilità finanziati tramite **tasse causali**, oppure tramite ricavi da trasferimento che implicano un **riparto con altri enti**.

Può invece essere opportuno un loro utilizzo per avere le informazioni necessarie a razionalizzare la gestione di un singolo servizio oppure per meglio confrontare i conti con quelli di altri enti.

Le imputazioni interne possono riguardare vari tipi di spesa: spese per il personale, interessi calcolatori, ammortamenti calcolatori, ecc. Si veda al proposito il [Piano dei conti](#) allegato.²³

Esistono più metodi per quantificare le imputazioni interne:

- in base a calcolazioni effettive: p.es. per le spese del personale sulla base di rapporti dettagliati che precisano le ore di lavoro prestate; per le spese per beni e servizi sulla base di una documentazione specifica sul materiale utilizzato, ecc.;
- in base ad una chiave di riparto: p.es. abitanti, superficie/volumetria stabili (per spese riscaldamento e gestione stabili);
- se il genere di prestazione è difficilmente determinabile si può procedere con una valutazione forfettaria;
- gli ammortamenti vanno ripartiti tenendo conto della spesa effettiva di ammortamento relativa al BA in questione (o parte di esso) e risultante dalla contabilità dei cespiti;

²³ Gli interessi e gli ammortamenti sono da registrare tutti nel dicastero finanze, con le funzioni 961 e 990; se necessario vanno ripartiti agli altri centri-costi **tramite delle imputazioni interne (3940 / 4940 risp. 3950 / 4950)**.

- gli interessi possono essere calcolati applicando al valore di bilancio del BA in questione (meglio ancora: media valore l.1 - 31.12) il tasso mediamente pagato per i debiti a lungo termine.

Le imputazioni interne sono limitate al conto economico e si registrano sui conti delle classi 39 e 49. Alla fine del periodo contabile, le classi 39 e 49 devono pareggiare.

Esempio

Addebitare al centro costo "Raccolta rifiuti" (funzione 730) interessi per fr. 10'000.--, ammortamenti per fr. 24'000.-- e altre spese d'esercizio (per lo più costi del personale e materiale del centro costo "Strade comunali") per fr. 33'000.--.

Centro costo	Conto dare	Conto avere	Codice funzionale	Importo
Raccolta rifiuti	3940		730	10'000.--
Interessi passivi		4940	961	10'000.--
Raccolta rifiuti	3950		730	24'000.--
Ammortamenti pianificati		4950	990	24'000.--
Raccolta rifiuti	3930		730	33'000.--
Strade comunali		4930	615	33'000.--

Nota:

Prestazioni fornite a favore di **investimenti** in corso (p.es. direzione lavori prestata dal tecnico comunale) sono registrate con un ricavo in un conto del gruppo 431 "Attivazione di prestazioni proprie", in contropartita del conto degli investimenti.

3.5. Il Conto degli investimenti (R10)

3.5.1. Definizione

Nel conto degli investimenti si registrano uscite ed entrate relative alla realizzazione di beni con una **durata di vita di più anni** che permettono di acquisire un capitale "produttivo" in grado di produrre servizi pubblici; per questo in chiusura del conto investimenti questi beni vanno contabilizzati all'attivo del bilancio come beni amministrativi (BA)²⁴.

Nel conto degli investimenti vanno registrati anche i **contributi per investimenti di terzi** (56) che sono uscite destinate al finanziamento parziale o totale di investimenti effettuati da altre entità, pubbliche o private.

L'autorità erogante i contributi di investimento ed il destinatario dei medesimi contributi contabilizzano e ammortizzano gli stessi in modo differente:

- l'ente *erogante*, dopo aver registrato il contributo nella classe 56 del conto degli investimenti, riporta a bilancio il contributo nel gruppo degli attivi 146. L'ammortamento pianificato dei contributi di investimento è effettuato in base alla durata di vita del bene finanziato (art. 17 del RGFCC). Esso non viene però contabilizzato nella classe 33 "Ammortamenti beni amministrativi" bensì nella classe 36 "Spese di trasferimento" e meglio nel gruppo di conto 366 "Ammortamenti su contributi per investimenti";

²⁴ I beni patrimoniali (BP) vanno iscritti direttamente a bilancio; pur potendo generare un reddito, essi non sono direttamente destinati alla produzione di un servizio pubblico.

- il *destinatario* del contributo (se ente sottoposto al modello contabile armonizzato) lo contabilizza come entrata per investimenti (classe 63) e lo porterà a bilancio direttamente in deduzione del proprio investimento. L'ammortamento dell'attivo, al netto di sussidi e contributi di terzi, è contabilizzato nella classe 33 "Ammortamenti beni amministrativi", secondo la durata d'utilizzo (art. 17 del RGFFCC).

3.5.2. Limite di attivazione

È possibile iscrivere **direttamente nel conto economico** uscite con carattere di investimento ma che risultano essere di **valore limitato**, tenendo conto dei seguenti importi massimi (fa stato la spesa lorda) per categoria di comune (art. 10 del RGFFCC):

<u>Abitanti</u>	<u>Importo</u>
< 1'000	fr. 25'000.--
1'001 – 5'000	fr. 50'000.--
5'001 – 10'000	fr. 75'000.--
> 10'000	fr. 100'000.--

Eccezione: i conti della classe 54 (**prestiti**) e 55 (**partecipazioni**) vanno **sempre** registrati nel conto degli investimenti, e quindi attivati, indipendentemente dall'importo.

Gli investimenti registrati nel CE perché inferiori al limite di attivazione sono da iscrivere nei seguenti conti:

Investimento (gruppo/classe del conto investimenti)	Conto del CE
Terreni non edificati (conto investimenti (500))	3140
Strade, piazze e vie di comunicazione (501)	3141
Sistemazione corsi d'acqua e laghi (502)	3142
Altre opere del genio civile (503)	3143
Immobili, edifici (504)	3144
Boschi (505)	3145
Beni mobili (506)	311x
Altri investimenti materiali	3149
Investimenti immateriali (52)	3118
Contributi per investimenti (56)	363x

3.5.3. Investimenti per conto di terzi

Gli **investimenti per conto di terzi** (classe 51) a fine anno vanno sottoposti a delimitazione (cap. 3.3.2.), secondo il seguente esempio:

Esempio

Il Comune esegue un'opera per conto di terzi per un importo di 10. Il rimborso avviene su 2 anni (6 nell'anno X e 4 nell'anno X+1).

Registrazioni anno X

Realizzazione investimento	Dare: conto investimenti (51xx)	10
	Avere: conto liquidità	10
Rimborso parziale	Dare: conto liquidità	6
	Avere: conto investimenti (61xx)	6
Delimitazione (a fine anno X)	Dare: RR (1046)	4
	Avere: conto investimenti (61xx)	4
Chiusura conto inv. (a fine anno X)	Dare: BA (14xx)	10
	Avere: conto investimenti (69xx)	10
	Dare: conto investimenti (59xx)	10
	Avere: BA (14xx)	10

Registrazioni anno X+1

Ripristino delimitazione	Dare: conto investimenti (61xx)	4
	Avere: RR (1046)	4
Rimborso a saldo	Dare: conto liquidità	4
	Avere: conto investimenti (61xx)	4
Chiusura conto inv. (a fine anno X+1)	Dare: BA (14xx)	4
	Avere: conto investimenti (69xx)	4
	Dare: conto investimenti (59xx)	4
	Avere: BA (14xx)	4

3.6. L'allegato (R01, R16)

Fra gli elementi del modello di contabilità pubblica figura l'*Allegato*. Esso contiene i complementi e le spiegazioni relative al conto economico, al conto degli investimenti e al bilancio, atti a facilitare la lettura e la comprensione dei conti, dello stato patrimoniale, delle spese e dei ricavi e in generale della situazione finanziaria del comune.

In concreto, nei comuni ticinesi, l'*Allegato* si esprime innanzitutto tramite il messaggio municipale, il quale dev'essere completato con i documenti previsti dall'**art. 22 RGFCC**.

Questi sono meglio elencati nei capitoli **5.1.2.** (allegati al preventivo) e **5.2.3.** (allegati al consuntivo). Per esempi degli stessi, si rimanda invece al **cap. 10**.

3.7. La contabilità dei cespiti (R12)**3.7.1. Definizione**

La contabilità dei cespiti (o delle immobilizzazioni) è un sistema di rilevamento di tutti i dati importanti riguardanti gli investimenti effettuati dal Comune.

Anche se un investimento non viene attivato a bilancio²⁵ può essere rilevato nella contabilità dei cespiti a scopo statistico o di inventario.

²⁵ Cfr. limite di attivazione, cap. 3.5.2. Conto degli investimenti.

Lo scopo di questo strumento è quello di poter ricostruire in ogni momento tutti i movimenti di un investimento: realizzazione (uscite ed entrate; valore iniziale), ammortamenti, alienazioni, valore attuale. A dipendenza della soluzione informatica adottata, il sistema si può pure prestare per integrare anche dati tecnici, quali planimetrie, valore di stima, valore assicurativo, ecc.

La contabilità dei cespiti riguarda i **seguenti gruppi** di beni comunali

- I 08 Investimenti materiali dei BP;
- I 4 Beni amministrativi (compresi prestiti, partecipazioni e contributi per investimenti).

Per "cespite" si intende:

- un bene comunale con carattere di investimento (durata di più anni), basato su una decisione di credito per l'acquisto/costruzione;
- più cespiti possono essere raggruppati a formare un "oggetto" (es: per l'oggetto "scuola": credito originario per la prima costruzione, credito ampliamento successivo, credito parco giochi successivo ...);
- un cespite deve poter essere suddiviso in "sotto-cespiti", in particolare per la gestione dei tassi di ammortamento differenziati (es: nuovo centro scolastico suddiviso in acquisto terreno / stabile e sistemazione esterna / mobilio e macchinari);
- investimenti registrati nel CE perché inferiori all'importo di attivazione non devono necessariamente essere rilevati nella contabilità dei cespiti; la loro ripresa può essere non di meno utile a scopo di inventario;
- la contabilità dei cespiti fornisce dati per l'inventario (tutti i cespiti sono oggetto di inventario); l'inventario può anche contenere ulteriori informazioni, oltre quelli della contabilità dei cespiti, ad esempio: dati tecnici, indicazioni di registro fondiario, valore di stima ufficiale, ecc.

3.7.2. **Contenuto**

La contabilità dei cespiti deve poter permettere di risalire in ogni momento alle seguenti **informazioni**, per ogni cespite:

- informazioni riguardanti la base legale: decisione CC (ris. mun. se in delega), credito lordo;
- dettaglio di tutte le singole uscite effettuate (acquisti, costruzione), in modo da permettere di risalire facilmente ai giustificativi, anche per sotto-cespiti;
- dettaglio di tutte le singole entrate incassate, in modo da permettere di risalire facilmente ai giustificativi, anche per sotto-cespiti;
- tasso di ammortamento applicato, anche per sotto-cespiti;
- dettaglio degli ammortamenti effettuati ogni anno, anche per sotto-cespiti;
- dettaglio correzioni di valore (rivalutazioni BP, ammortamenti non pianificati BA)
- alienazioni;
- cambiamento di destinazione (trasferimenti da BP a BA o viceversa).

3.7.3. **Grado di dettaglio dei cespiti a bilancio - Tabella dei cespiti**

I cespiti possono essere riportati a bilancio in modo **riassuntivo** ma, come minimo, vanno suddivisi nelle categorie corrispondenti ai conti a 4 cifre previsti dal piano dei conti ufficiale (rispettivamente a 5 cifre dove la quinta cifra è obbligatoria).

La contabilità dei cespiti non figurerà necessariamente in dettaglio nell'allegato. Essa deve permettere non di meno di estrapolare, per ogni cespite, i seguenti dati storici:

3.8. Il Conto dei flussi di liquidità (RI4)

Il conto dei flussi di capitale può essere riferito a qualsiasi insieme dei conti di bilancio: dall'insieme di tutti i conti ad un unico conto.

L'insieme delle posizioni a cui si riferisce il conto dei flussi è detto "fondo".

Esso ha lo scopo di indicare tutte le operazioni che hanno portato dalla consistenza di inizio anno alla consistenza di fine anno del fondo.

I fondi più utilizzati per l'allestimento del conto dei flussi riguardano l'insieme dei conti del bilancio, la liquidità e i crediti al netto dei debiti a breve termine (questa variante è specialmente illustrata nella letteratura sul conto dei flussi nelle aziende) oppure i conti relativi alla liquidità.

L'art. 22 let. I RGFCC prevede che nell'Allegato venga inserito il **conto dei flussi dei mezzi liquidi** (o "liquidità"; fondo = gruppo di conto 100), che informa sull'origine delle variazioni della liquidità nel periodo considerato.

Per la determinazione del conto dei flussi di liquidità si usa il metodo "*indiretto*" secondo lo schema riportato sotto.

Il conto dei flussi di liquidità prevede 3 parti ben distinte:

- flusso di liquidità proveniente da **attività operative**;
- flusso di liquidità proveniente da **attività d'investimento** che a sua volta contiene:
 - i flussi provenienti da attività d'investimento (in BA, quindi registrati nel conto degli investimenti);
 - i flussi provenienti dai piazzamenti in BP (investimenti o disinvestimenti in BP);
- flusso di liquidità proveniente da **attività di finanziamento**.

Più in dettaglio, il conto dei flussi di liquidità può essere elaborato seguendo lo schema seguente:

Conto dei flussi di mezzi liquidi (fondo Gruppo 100)				Importi		Totali parziali	Saldi categorie flussi
				Afflusso (+)	Deflusso (-)		
Metodo indiretto							
Risultato totale d'esercizio				+ (avanzo)	- (disavanzo)		
✓	+ 33	Ammortamenti su BA		x.xx			
✓	+ 35	Versamenti a fondi e FS		x.xx			
✓	+ 364	Rettifiche di valore su prestiti dei BA		x.xx			
✓	+ 365	Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA		x.xx			
✓	+ 366	Ammortamenti su contributi per investimenti		x.xx			
✓	+ 389	Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio		x.xx			
✓	- 45	Prelevamenti da fondi e FS			x.xx		
✓	- 4892	Prelievi da riserve per budget globali			x.xx		
	Totale flussi derivanti dall'autofinanziamento					+/- x.xx	
<i>Variazioni di</i>							
	101	Crediti		x.xx (dimin.)	x.xx. (aumenti)		
	104	Ratei e risconti attivi		x.xx (dimin.)	x.xx. (aumenti)		
	106	Scorte merci e lavori in corso		x.xx (dimin.)	x.xx. (aumenti)		
	200	Impegni correnti		x.xx. (aumenti)	x.xx (dimin.)		
	204	Ratei e risconti passivi		x.xx. (aumenti)	x.xx (dimin.)		
	205	Accantonamenti a breve termine		x.xx. (aumenti)	x.xx (dimin.)		
	208	Accantonamenti a lungo termine		x.xx. (aumenti)	x.xx (dimin.)		
	2092	Legati e lasciati		x.xx. (aumenti)	x.xx (dimin.)		
	Totale					+/- x.xx	
= Flusso da attività operativa							Saldo 1
	Entrate dal conto degli investimenti			x.xx			
	Uscite del conto degli investimenti				x.xx		
	Flusso da attività di investimento (BA)					+/- x.xx	
<i>Variazioni investimenti in beni patrimoniali</i>							
	102	Investimenti finanziari a breve termine		x.xx (dimin.)	x.xx. (aumenti)		
	107	Investimenti finanziari a lungo termine		x.xx (dimin.)	x.xx. (aumenti)		
	108	Investimenti materiali in BP		x.xx (dimin.)	x.xx. (aumenti)		
	Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)					+/- x.xx	
= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari							Saldo 2
<i>Variazione finanziamenti di terzi</i>							
	201	Impegni a breve termine		x.xx. (aumenti)	x.xx (dimin.)		
	206	Impegni a lungo termine		x.xx. (aumenti)	x.xx (dimin.)		
= Flusso da attività di finanziamento							Saldo 3
= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)							Saldo 4

3.9. Tabella delle partecipazioni (RI3)

Per una visione chiara e completa della situazione finanziaria del comune e del potenziale rischio di danno finanziario, oltre all'esame dei conti comunali, occorre tenere conto dei potenziali rischi legati agli enti esterni, ai quali il Comune partecipa o ha delegato dei compiti. Si rammenta come le aziende comunali, in quanto suddivisioni amministrative senza personalità giuridica, sono gestite direttamente dagli organi comunali.

Per tutti gli altri enti esterni, ovvero

- consorzi di ogni genere, enti autonomi di diritto comunale;
- società di diritto privato alle quali il Comune partecipa quali SA, Cooperative, Sagl, Associazioni, Fondazioni,

va presentata in sede di consuntivo una **tabella delle partecipazioni** che fornisca le informazioni essenziali su detti enti (vedi art. 193 cpv. 3 LOC e art. 22 lett. j RG FCC).

Di seguito è proposta una possibile forma per la presentazione della tabella delle partecipazioni riguardante tre enti esterni (da presentare in ogni caso **per tutti gli enti partecipati**).

Tabella delle partecipazioni: esempio per una SA

Ragione sociale, sede	Pinco Pallino Energie SA, Bellinzona
Tipo di società	Società anonima
Scopo della società	Approvvigionamento e distribuzione energia elettrica
Capitale azionario (tot. / partec. del Comune)	fr. 3'000'000 / fr. 750'000 (25%)
Ultimo risultato d'esercizio	Avanzo di fr. 3 mio
Ultimo dividendo per azione	3 % sul valore nominale
al 31.12.	fr. 15 mio
%uale voti del Comune	25%
Eventuali osservazioni	

Tabella delle partecipazioni: esempio per un consorzio

Denominazione, sede	Consorzio Acque Pulite, Lugano
Genere	Consorzio (LCCom)
Numero di comuni	15 (ev. nominativi)
Scopo	Gestione impianto depurazione acque (IDA)
Diritti di voto in Consiglio consortile	15/100
Chiave di riparto spese correnti	11% (se cambia ogni anno, percentuale media (circa))
Ultimo contributo comunale	350 mila fr.
Finanziamento investimenti (art. 29 cpv. 2 LCCom)	direttamente Consorzio oppure ripartito ai Comuni
--> Se investimenti finanziati dal Consorzio: quota parte del Debito pubblico netto I (ultimo disp.)	fr. 2'135'900
Eventuali osservazioni	

Tabella delle partecipazioni: esempio per un ente autonomo di diritto comunale

Denominazione	Ente gestione piscina
Genere	Ente autonomo di diritto comunale (art. 193c LOC)
Scopo	Gestione piscina coperta comunale
Tipo di contabilità	LOC / MCA2 (oppure: "diritto privato")
Solo gestione o anche investimenti	Solo gestione
Debito pubblico netto I	--
Ultimo contributo annuo comunale	fr. 127'000
Eventuali osservazioni	Mandato di prestazione biennale

4. I beni comunali - Valutazione degli attivi e ammortamenti

4.1. Beni amministrativi (BA) e beni patrimoniali (BP) – Definizione e distinzione

I *beni amministrativi* comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo. Essi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno (art. 162 LOC).

I *beni patrimoniali* comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto e possono essere alienati purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi (art. 163 LOC).

I mezzi liquidi ed i crediti, pur essendo implicati in una certa misura nell'esecuzione di compiti pubblici, sono in ogni caso classificati come BP.

La distinzione tra BA e BP (si intende in particolare i beni materiali, ma anche le partecipazioni) dipende quindi primariamente dallo **scopo** per il quale sono stati acquisiti o che viene loro assegnato: di prevalente **interesse pubblico** (BA) oppure di **investimento finanziario** (BP). In quest'ultimo caso va tenuto in considerazione il divieto di speculazione di cui all'art. 168 LOC e art. 18 RGFCC (cfr. [cap. 4.5.](#)).

I beni **patrimoniali** non servono direttamente ad assolvere compiti pubblici ma assumono piuttosto un carattere di investimento finanziario oppure, come potrebbe essere nel caso dei terreni, come riserva per scopi pubblici futuri, ancora senza destinazione. Possono però servire in modo "indiretto" allo scopo pubblico, contribuendo ad esempio al conseguimento di un reddito.

Di principio, visto lo scopo primario di un Comune²⁶, la considerazione dei beni comunali dovrebbe quindi essere prevalentemente di carattere "**amministrativa**", quindi motivata dalla necessità di adempiere, tramite l'amministrazione comunale ma anche tramite enti esterni (di terzi), ad un compito pubblico (per legge o per scelta).

A titolo non esaustivo, lo **scopo pubblico (o collettivo)** è in ogni caso presunto allorquando i beni:

- servono all'esecuzione di compiti imposti dal diritto superiore;
- sono destinati a scopi pubblici dalla pianificazione territoriale;
- sono finanziati, anche solo parzialmente, da tributi pubblici, quali sussidi, contributi di migliona o di costruzione, contributi sostitutivi, tasse d'uso imposte dalla legge, ecc.;
- sono destinati alla partecipazione in società di diritto privato, non quale investimento finanziario (che facilmente potrebbe scontrarsi con il divieto di speculazione), ma in quanto

²⁶ Art. 2 LOC: il Comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.

imprese che forniscono servizi di interesse collettivo. Motivi che possono portare alla partecipazione a società private “di interesse pubblico” possono essere per esempio: l'esternalizzazione di servizi pubblici primari, la sopravvivenza di settori economici altrimenti minacciati (vedi impianti di risalita in zone discoste), il controllo su servizi ritenuti fondamentali quali l'elettricità o il gas, la promozione di servizi nel campo delle energie rinnovabili, ecc.

La tabella sottostante riporta alcuni esempi di BA e BP.

Beni amministrativi	Beni patrimoniali
- Stabili scolastici	- Stabili locativi (senza legami con scopi pubblici e senza finanziamenti pubblici - sussidi per pigione moderata)
- Stabili amministrativi	- Terreni di riserva
- Strade	- Carte valori
- Partecipazioni in società che erogano servizi pubblici	- Stabili destinati alla vendita
- Boschi, pascoli, corsi d'acqua	
- Canalizzazioni	
- Posteggi, autosili, porti, aeroporti	
- Contributi per investimenti a terzi	
- Terreni in zona AP-EP	

Nel caso di stabili ad uso misto (per esempio una casa comunale con appartamento affittato), è ammesso scegliere tra una suddivisione proporzionale degli spazi e l'apertura quindi di due cespiti, uno nei BA e uno nei BP, oppure assegnare lo stabile intero secondo il principio di preponderanza alla categoria più importante.

4.2. Principi di valutazione (R06, R19)

La valutazione dei beni comunali viene trattata all'art. 164 LOC come segue:

Art. 164

¹I beni patrimoniali sono allibrati a bilancio la prima volta al valore di acquisizione o costruzione netto. In seguito essi sono rivalutati periodicamente secondo quanto stabilito dal regolamento.

²I beni amministrativi sono allibrati a bilancio al valore di acquisizione o costruzione netto, dedotti i relativi ammortamenti. Fanno eccezione le partecipazioni, da valutare tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento.

³Il trapasso di beni patrimoniali nei beni amministrativi e viceversa avviene ai valori del cpv. I. L'articolo introduce il concetto di rivalutazione dei beni comunali.

4.2.1. Rivalutazione²⁷ periodica dei beni patrimoniali

I BP, non essendo soggetti ad ammortamenti pianificati, vengono rivalutati periodicamente secondo i seguenti criteri.

²⁷ Con il termine di “rivalutazione” si intende una correzione del valore sia verso l'alto che verso il basso.

4.2.1.1. Investimenti finanziari dei BP²⁸

Trattasi delle carte valori (titoli) dei BP²⁹.

- Cadenza: annuale
- Valore di riferimento:
 - o titoli quotati in borsa: corso al 31.12;
 - o titoli non quotati in borsa:
 - 1. priorità: valore fiscale (ultimo dato disponibile);
 - 2. priorità: valore di reddito (reddito dell'azienda capitalizzato al 7%);
 - 3. priorità: valore d'acquisto o indicazione interna (se disponibile);
 - o investimenti a reddito fisso: valore nominale.
- Registrazione: nel conto economico (gruppi 344 / 444 “Rettifiche di valore su investimenti in BP”) con contropartita **direttamente** sul conto attivo interessato.

4.2.1.2. Investimenti materiali dei BP

- Cadenza: ogni 4 anni
- Valore: valore venale comprovato. È ammessa, per semplicità e per evitare eccessivi oneri amministrativi (perizie, ecc.), l'adozione dei seguenti parametri:
 - o terreni (art. 15 cpv. 2 RGFCC): valore di stima ufficiale per 1,5
 - o edifici (art. 15 cpv. 2 RGFCC): valore di stima ufficiale per 1,5
 - o terreni dati in diritto di superficie: reddito dal d.s. capitalizzato al 4%
- Registrazione: nel conto economico (gruppi 344 / 444) con contropartita **direttamente** sul conto attivo interessato.

4.2.1.3. Esempi di registrazioni

- *Aumento di valore del corso di un'azione (fr. 10'000.--).*

<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Importo</u>	<u>Osservazioni</u>
1070	969*.4440	10'000.--	

- *Diminuzione di valore del corso di un'azione (fr. 10'000.--).*

<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Importo</u>	<u>Osservazioni</u>
969*.3440	1070	10'000.--	

ATTENZIONE: se la perdita o l'utile sono **effettivi**, ovvero conseguiti al momento della vendita dei beni, si usa il conto 3410 (rispettivamente: 4410).

Es.: obbligazioni allibrate a bilancio a fr. 325'000.-- vengono vendute a fr. 290'000.--

<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Importo</u>	<u>Osservazioni</u>
1002	1071	290'000.--	vendita obbligazioni (ricavo su ccp)
969*.3410	1071	35'000.--	perdita realizzata

(*) *Classificazione funzionale*

²⁸ Tenuto conto del divieto di speculazione, i casi dovrebbero essere rari (potrebbero trattarsi p.e. di lasciti o donazioni).

²⁹ Azioni o quote di partecipazione in aziende di interesse pubblico vanno registrate nei BA.

– *Rivalutazione immobili dei BP*

Valore di bilancio di terreni dei BP (conto 1080)	fr. 3,0 mio
Valore di bilancio di edifici dei BP (conto 1084)	fr. 4,0 mio

Dopo 4 anni, i valori di riferimento secondo le regole sopra descritte sono i seguenti:
fr. 3,2 mio rispettivamente 4,5 mio

<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Importo</u>	<u>Osservazioni</u>
1080	963*.4443	0.2 mio	utile da rivalutazione terreni dei BP
1084	963*.4443	0.5 mio	utile da rivalutazione edifici dei BP

In caso di **svalutazione** si registra in modo inverso, attraverso i conti del CE no.

- 963*.3441 per i terreni
- 963*.3441 per gli edifici
- (*) Classificazione funzionale

4.2.2. Rivalutazione dei BP al passaggio a MCA2

Al passaggio da MCA1 a MCA2, i BP preesistenti devono essere rivalutati.

La contabilizzazione di queste differenze di valore (valutazione eseguita per rapporto all'importo allibrato a bilancio) verrà registrata, in più o in meno, su un **conto di bilancio 2960** in contropartita delle singole posizioni dei BP; si va così a costituire una riserva di valutazione.

Sempre al passaggio al nuovo modello, **anche gli accantonamenti, i RR e i debitori** saranno da controllare e, se del caso, correggere; la contropartita della correzione si effettuerà pure sul conto 2960.

4.2.2.1 Utilizzo delle riserve di rivalutazione

La riserva di rivalutazione (conto 2960) frutto delle operazioni poc'anzi descritte deve essere **sciolta alla fine del primo anno** dopo il passaggio da MCA1 a MCA2 a favore del capitale proprio, e meglio nel conto 2999 "Risultati cumulati degli anni precedenti" (es.: rivalutazione al 1. gennaio dell'anno X e scioglimento al 31 dicembre dell'anno X).

4.2.3. Valutazione dei beni amministrativi - Principio

Al passaggio da MCA1 a MCA2, i **BA sono ripresi al loro valore residuo di bilancio**; in pratica al valore d'acquisto o di realizzazione, dedotti i sussidi e gli ammortamenti applicati fino a quel momento.

La **rivalutazione verso l'alto dei BA non è ammessa in nessun momento**; oltre agli ammortamenti pianificati (cfr. [cap. 4.3](#)) sono ammesse unicamente correzioni verso il basso in caso di deprezzamento durevole del bene³⁰.

Fanno **eccezione** a questa regola le *partecipazioni amministrative*. In base all'art. 16 del RGFCC, queste sono di principio allibrate a bilancio al loro valore di acquisizione e ammortizzate conformemente alle regole di cui all'art. 17 RGFCC, ovvero secondo la perdita effettiva, ma possono essere eccezionalmente rivalutate quando sussiste una manifesta divergenza con il loro valore venale comprovato.

³⁰ Vedi [cap. 4.2.4.](#) e [cap. 4.3](#) (Ammortamenti – ammortamenti *non pianificati*).

4.2.4. Deprezzamento durevole di un bene

Di fronte ad una diminuzione durevole del valore di un bene, sia esso patrimoniale che amministrativo, occorre procedere ad una correzione del suo valore di bilancio.

Un deprezzamento è durevole se si può ragionevolmente supporre che il valore iscritto a bilancio non potrà più essere raggiunto nel prossimo futuro oppure nel caso in cui un bene amministrativo abbia perso tutto o parte del suo valore a causa di distruzione, deperimento, ecc., al punto da comprometterne l'utilizzo secondo gli obiettivi originari.

4.2.5. Correzione di valore: riassunto, per categoria di beni, dei conti da utilizzare

Le correzioni sono di principio da effettuare sui rispettivi conti del conto economico. Per ogni settore si utilizza il corrispondente conto, e meglio:

4.2.5.1. Crediti

Per i crediti si usano i conti del gruppo 318, suddiviso in

- o 3180 "Rettifiche di valore e perdite su crediti"

La correzione viene fatta a bilancio **sul conto attivi interessato, ma con segno meno.**

- o 3181 "Perdite effettive su crediti"

La correzione viene fatta a bilancio **direttamente sul conto attivo interessato.**

Le perdite su debitori vengono di principio registrate quando diventano effettive (conto 3181), ovvero quando è terminata in modo infruttuoso la procedura esecutiva, oppure sulla base di una decisione motivata da parte del Municipio (o servizio competente delegato).

Rettifiche di valore (*Delcredere*) sono ammesse unicamente in caso di perdita molto probabile di **single posizioni** rilevanti (quando l'importo ha un'influenza significativa sul risultato del Comune), usando appunto il conto 3180.

Non è ammessa la posizione *Delcredere* calcolata in modo **forfetario** su posizioni globali.

A Bilancio la posizione *Delcredere* va iscritta all'attivo con il genere di conto del rispettivo gruppo con segno negativo e con estensione dedicata, p.e. .99 (es. crediti d'imposta 1012.YY; *Delcredere* 1012.99).

Esempio: dopo aver rettificato la posizione di un grosso debitore di imposta (40'000.--) dell'anno 20yy che si trova in gravi difficoltà finanziarie (registrato nel conto debitori di imposta 1012.yy), l'anno seguente, al termine della procedura esecutiva (con rilascio dell'attestato di carenza beni) viene passato definitivamente a perdita.

<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Importo</u>	<u>Osservazioni</u>
3180.x0	1012.99	40'000.--	costituzione <i>Delcredere</i> (contabilità anno X)
1012.99	3180.x9	40'000.--	scioglimento <i>Delcredere</i> (contabilità anno X+1)
3181.x0	1012.yy	40'000.--	registrazione perdita effettiva (contabilità anno X+1)

4.2.5.2. Beni amministrativi materiali e immateriali

Per i BA si usa il gruppo 33 "*Ammortamenti su BA*" secondo le regole della Raccomandazione no. 12 (cfr. R12 e cap. 4.3.). Gli ammortamenti si suddividono in

- beni materiali: (330), pianificati (3300) e non pianificati (3301)

- beni immateriali: (332), pianificati (3320) e non pianificati (3321)

Le correzioni vengono fatte a bilancio **direttamente sul conto interessato.**

Esempio registrazione diminuzione durevole di un bene materiale dei BA (danno totale di un veicolo che a bilancio ha valore fr. 20'000.--):

<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Importo</u>	<u>Osservazioni</u>
3301	1406	20'000.--	ammortamenti non pianificati di beni materiali dei BA

4.2.5.3. **Prestiti dei beni amministrativi**

Per i prestiti dei BA si usano i conti del gruppo 364 “*Rettifiche di valore su prestiti dei BA*”. Sono ammesse **solo correzioni verso il basso.**

Le correzioni vengono fatte a bilancio **direttamente sul conto interessato.**

4.2.5.4. **Partecipazioni dei beni amministrativi**

Per le partecipazioni dei BA si usano i conti del gruppo 365 “*Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA*”. Sono di principio ammesse **solo correzioni verso il basso**, riservato l'art. 16 RG FCC.

Le correzioni vengono fatte a bilancio **direttamente sul conto interessato.**

4.2.5.5. **Contributi per investimenti di terzi**

Per i contributi per investimenti si usano i conti del gruppo 366 “*Ammortamenti su contributi per investimenti*”.

Le correzioni vengono fatte a bilancio **direttamente sul conto interessato.**

4.2.6. **Valore di beni acquisiti a titolo gratuito**

Nel caso vengano acquisiti beni a titolo gratuito (lascito, donazione, cessione), la loro valutazione iniziale dipende dallo scopo che il comune intende dar loro:

- nel caso sia previsto che il bene rimanga “patrimoniale”, esso viene subito rivalutato a valore venale;
- quando invece è intenzione del comune considerare il bene come “amministrativo”, il valore rimane uguale a zero. Esso viene ripreso nella contabilità dei cespiti ma non iscritto a bilancio.

4.3. Ammortamenti (RI2)

4.3.1. Principi generali (cfr. art. 165 LOC)

Solo i BA vengono ammortizzati; i BP vengono rivalutati periodicamente³¹.

L'ammortamento dei BA si effettua con il **sistema lineare** (detto anche “a quote costanti”), in base alla **durata di utilizzo** dei beni.

La quota di ammortamento è calcolata tenendo conto delle **regole dell'art. 17** e dei tassi previsti **dagli allegati 1 e 2 del RGFCC**, applicati al valore iniziale dell'investimento al netto dei sussidi e contributi.

L'ammortamento annuale così calcolato è chiamato **ammortamento pianificato**.

L'eventuale diminuzione di valore dovuta ad un evento particolare verrà contabilizzata per il tramite degli **ammortamenti non pianificati** (cfr. **cap. 4.2.4.** “deprezzamento durevole”).

I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati secondo la perdita effettiva, vale a dire solo nel caso in cui una perdita fosse constatata.

Tenuto conto del principio del “True and fair view” e per coerenza col principio d'ammortamento di cui sopra, **non sono ammessi ammortamenti supplementari**.

4.3.2. Categorie e tassi di ammortamento

I tassi di ammortamento non possono essere scelti liberamente ma devono rispettare quanto previsto dall'art. 17 RGFCC **e dai relativi allegati**, a seconda quindi della categoria di investimento.

L'ammortamento inizia a partire dall'anno che segue l'inizio dell'utilizzo del bene, con una quota intera di ammortamento.

L'importo su cui calcolare l'ammortamento (valore iniziale netto dell'investimento) tiene conto di eventuali fatture non ancora pagate e/o contributi e sussidi non ancora incassati. Al momento in cui non vi saranno più uscite o entrate relative all'investimento in oggetto, andrà ricalcolato il valore iniziale e, se necessario, anche l'ammortamento.

Il margine di apprezzamento espresso dai tassi minimi e massimi permette di tener conto delle differenze “oggettive” della durata di utilizzo dei beni (ad esempio nel caso di una strada, a dipendenza del luogo, altitudine, ecc.).

I tassi di ammortamento sono **decisi dal Municipio** al momento dell'inserimento dell'investimento nella tabella dei cespiti, e rimangono **invariati per tutto il periodo l'utilizzo del bene**, salvo i casi in cui è applicabile un ammortamento non pianificato (cfr. **cap. 4.3.1.**).

Le categorie di investimento con il relativo tasso di ammortamento sono riportate negli allegati 1 e 2 del RGFCC: l'allegato 1 si riferisce ai beni amministrativi in generale (art. 17 cpv. 2 RGFCC) mentre l'allegato 2 riguarda gli investimenti nel settore dell'approvvigionamento idrico (art. 17 cpv. 6).

Il cpv. 2 dell'art. 17 RGFCC prevede pure la possibilità di ottenere dalla Sezione degli enti locali una **deroga, per casi motivati**; ne è un esempio la costruzione di un edificio a titolo provvisorio, atto a sopperire all'inagibilità dell'edificio principale, la cui dismissione avverrà prima del periodo di usura tecnico.

³¹ Vedi **cap. 4.2.**

Allegato 1 RGFCC (art. 17 cpv. 2)

Investimento	Tasso di ammortamento minimo	Tasso di ammortamento massimo	Durata di utilizzo equivalente (anni)
a) terreni	0%	2%	50 e oltre
b) Strade e piazze			
- nuove strade o lavori equivalenti	2,5%	3%	33 - 40
- manutenzioni straordinarie	5%	6,5%	15 - 20
c) sistemazione corsi d'acqua e laghi			
- manufatti in beton o pietra	2%	2,5%	40 - 50
- manufatti in legno o altri elementi naturali	4%	5%	20 - 25
d) altre opere del genio civile (valutazione caso per caso)	2%	5%	20 - 50
e) depurazione acque:			
- canalizzazioni	2%	2,5%	40 - 50
- IDA, opere del genio	2%	3%	33 - 50
- IDA, impianti elettromeccanici	5%	6%	17 - 20
- IDA, apparecchi di comando e automazione	20%	25%	4 - 5
f) opere di protezione dalle valanghe	2%		50
g) costruzioni edili	2,5%	3%	33 - 40
h) boschi e lavori forestali			
- nuove piantagioni o manufatti	2%	2,5%	40 - 50
- lavori di selvicoltura	5%	6,5%	15 - 20
i) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	10%	20%	5 - 10
l) veicoli speciali	6,5%	20%	5 - 15
m) materiale informatico (HW e SW)	20%	25%	4 - 5
n) spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.)	10%		10
o) altri investimenti	secondo la durata di utilizzo		
p) prestiti e partecipazioni	secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv. 2 L)		
q) contributi per investimenti di terzi	secondo la durata di utilizzo del bene finanziato		

Allegato 2 RGFCC (art. 17 cpv. 6)

Investimento nel settore dell'approvvigionamento idrico	Tasso di ammortamento	Durata di utilizzo (anni)
a) manufatti: sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione, condotte	2,5%	40
b) armature idrauliche: serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione	5%	20
c) installazioni di trattamento e disinfezione dell'acqua	5%	20
d) apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di comando e di regolazione	6,5%	15
e) materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione	20%	5
f) terreni non edificati	1%	100
g) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	12,5%	8
h) studi e progetti generali (PGA)	20%	5
i) concessioni e diritti	secondo la loro durata	
l) altre spese attivate	secondo la loro durata	
m) opere dismesse e diritti giungli a scadenza	azzeramento immediato del valore residuo	

Note aggiuntive sull'Allegato I:

b) Strade e piazze (conti bilancio I401):

- la categoria “*Nuove strade o lavori equivalenti*” contiene la costruzione ex-novo di una strada (asfaltata o sterrata) oppure dei rifacimenti completi, assimilabili di fatto ad una nuova strada;
- la categoria “*Manutenzioni straordinarie*” si usa invece per importanti lavori di rinnovamento delle strade (oltre quindi i lavori di manutenzione ordinaria); si pensa in particolare al rifacimento dello strato d'usura.

c) Sistemazione corsi d'acqua e laghi (I402): si intendono qui tutte le opere atte a prevenire l'esondazione di corsi d'acqua o laghi, quali le arginature o le dighe di contenimento dei detriti torrentizi. Sono suddivise in due categorie con una durata di utilizzo a seconda del materiale usato.

d) Altre opere del genio civile: questa categoria, con ampia forchetta del tasso di ammortamento, raccoglie investimenti “residui” del genio civile, per i quali va stabilita di volta in volta una durata di utilizzo adeguata. Vi si trovano **ad esempio** parcheggi esterni (I403.0), elementi strutturali di parchi gioco o giardini (I403.0, da distinguere dagli attrezzi di gioco - I406.5), cimiteri (I403.0), parte strutturale, compresi contenitori interrati (contenitori esterni sono beni mobili), dei centri di raccolta dei rifiuti (I403.3) o investimenti che non possono rientrare nelle altre categorie.

e) Opere di depurazione delle acque (I403.2, I462), suddivise in:

- opere di *canalizzazione* (compresi i relativi manufatti quali stazioni di pompaggio, bacini di chiarificazione, ecc.); si tratta in genere di infrastrutture di proprietà dei comuni,
- *impianti* di depurazione (in genere di proprietà consortile): questi andranno poi ancora suddivisi nelle parti riguardanti il genio civile, gli impianti elettromeccanici e gli apparecchi di comando e automazione, con differenti tassi di ammortamento.

g) Costruzioni edili: come riportato nel sottostante cap. 4.3.3., si ricorda che per le nuove costruzioni va fatta una suddivisione in almeno 3 cespiti: terreno (I400), **stabile (I404)**, mobilio e attrezzi (I406). È ammessa una maggiore suddivisione, ad esempio se si volesse incorporare l'impianto di riscaldamento dal cespite “stabile”.

h) Boschi e lavori forestali (I405, I403.4). È un ambito molto vasto, nel quale si distinguono due categorie di ammortamento:

- *nuove piantagioni e manufatti:* oltre alle nuove piantagioni o acquisto di boschi (invero casi rari), rientrano in questa categoria i manufatti di premunizioni di caduta massi / scoscendimenti, quali le reti paramassi o simili (le strade forestali sono trattate secondo le regole della lettera b).
- *lavori di selvicoltura:* si possono riassumere nei seguenti interventi:
 - taglio piante ed esboschi, anche quelle effettuate nell'ambito delle pulizie preventive degli alvei dei corsi d'acqua;
 - interventi di lotta alle specie neofite invasive;
 - altri lavori periodici di cura del bosco

l) Veicoli speciali (I406): sono ad esempio i veicoli pesanti per lo sgombero della neve, per la raccolta dei rifiuti, per la pulizia delle strade, ecc.

o) Altri investimenti: categoria per investimenti residui, **materiali (I409) o immateriali (I429)**, non rientranti nelle precedenti categorie. Alcuni **esempi:** alpeggi, opere d'arte, espropriazioni materiali, compensi pecuniari agricoli o forestali, misurazioni catastali, raggruppamento terreni, **progettazioni di opere.** Queste ultime possono essere ammortizzate secondo la durata di vita dell'oggetto progettato, sempre che questo venga effettivamente realizzato; altrimenti la durata di vita sarà al massimo di 5 anni.

4.3.3. Investimenti misti

In caso di un bene con parti aventi **durata di utilizzo diversa**, l'oggetto va suddiviso a seconda della differente durata d'utilizzo. Per quanto riguarda le **costruzioni edili**, si ritiene che esse vadano suddivise come **minimo** in:

- terreno (se il credito ne comprende l'acquisto);
- stabile (ev. suddividendo in BP e BA), compresi impianti elettrici, di riscaldamento, lift, ecc.;
- mobilio e macchinari (mobili, computer, impianti di telecomunicazione, ecc.).

Le suddette suddivisioni vanno già previste nel messaggio municipale richiedente l'autorizzazione alla realizzazione dell'investimento e la concessione del credito di costruzione, e meglio nella parte riguardate il riassunto dei costi dell'investimento.

4.3.4. Contributi per investimenti di terzi

L'ammortamento è applicato sulla base della durata di utilizzo dell'oggetto che il Comune finanzia, secondo il criterio di preponderanza, utilizzando i tassi della tabella di cui sopra.

4.3.5. Acquisto di beni già usati (occasioni)

L'importo dell'ammortamento va calcolato dividendo il valore di acquisizione netto per la durata di vita residua. Quest'ultima risulta dalla durata di utilizzo deducibile dall'art. 17 RG FCC, dedotti gli anni di utilizzo già trascorsi³².

4.3.6 Lavori che aumentano il valore (migliorie) / lavori che permettono di mantenere il valore (risanamenti)

I lavori di manutenzione dei beni materiali si suddividono in *migliorie* e *risanamenti*.

- Una **miglioria** incrementa il valore di un bene materiale, oppure ne aumenta il reddito, in seguito a
 - prolungamento della durata di utilizzo originaria;
 - aumento della capacità / volumetria;
 - aumento in modo evidente dello standard qualitativo;
 - riduzione significativa dei costi di manutenzione e gestione.

La spesa per una miglioria è registrata nel **conto degli investimenti**, tenuto conto del limite di attivazione.

N.B.: nel caso in cui ad un determinato bene venga apportata una **miglioria**, questa è trattata come un **cespite a sé stante** e ammortizzato secondo la durata di vita della relativa categoria, con possibilità di deroga, su istanza motivata, da parte della Sezione degli enti locali (cfr. [cap. 4.3.7.](#)).

- Si parla invece di **risanamento** quando il risultato dei lavori è quello di garantire l'utilizzo attuale dell'oggetto, nel quadro della durata inizialmente prevista. Il valore non viene aumentato. Sono risanamenti i lavori di ripristino dello stato di un immobile peggiorato o danneggiato in seguito all'uso (piccole riparazioni, ritinteggi, levigatura parquet, ecc.),

³² Il valore (teorico) iniziale dell'investimento da inserire nella tabella degli ammortamenti è calcolabile moltiplicando la quota di ammortamento annuale con il numero di anni di durata di utilizzo secondo l'art. 17 RG FCC. Analogamente è ricostruibile il tasso di ammortamento sul valore iniziale.

ma anche lavori per portare a standard attuali di comfort o sicurezza (impianti elettrici, tubazioni, ecc.).

I risanamenti **non sono di principio da attivare**, ma vengono registrati nel conto economico.

La distinzione tra lavori che portano una miglioria (investimento) e quelli che invece sono qualificabili come risanamento (spesa corrente) non è sempre facile, e va valutata caso per caso sulla base delle indicazioni di cui sopra.

4.3.7. Investimenti successivi

Anche questo tipo di investimento, per essere attivato, deve avere un carattere di miglioria.

Si distinguono i seguenti tipi di investimenti successivi:

- **sostituzione**: l'oggetto originario viene sostituito con uno nuovo o perlomeno di analogo valore, perché vetusto, difettato o consumato;
- **razionalizzazione**: sostituzione di un bene di per sé ancora funzionante e utilizzabile, con lo scopo di ridurre i costi di gestione;
- **ampliamento**: investimento che aumenta la capacità d'uso dell'oggetto (p.es. ampliamento scuola).

Il nuovo investimento viene **rilevato separatamente** nella categoria dell'oggetto principale; la durata di utilizzo (ammortamento) segue quella della categoria assegnata, con possibilità di deroga, su istanza motivata, da accordare dalla Sezione degli enti locali. I valori relativi all'investimento originario non vengono modificati e continua l'ammortamento originario.

Nel caso in cui il bene viene eliminato, come p.e. è possibile nelle sostituzioni, e quindi la durata di utilizzo residua è uguale a zero, si procede con un ammortamento non pianificato di uguale importo dell'esposizione a bilancio del bene originario.

4.3.8. Contributi a terzi per piani di investimento su più anni

In alcuni casi il Comune è chiamato a partecipare al finanziamento di investimenti, in genere di carattere comprensoriale, di agglomerato, ecc. la cui realizzazione si estende su molti anni. Tipicamente si tratta delle partecipazioni dei comuni ai vari piani di trasporto nonché ai piani di agglomerato (vedi programmi di investimento PAL, PALoc, PAB, PAM).

I versamenti dei comuni sono di fatto degli acconti per il finanziamento di più opere.

A livello **contabile** sono considerati "*contributi di investimento*"³³ ad enti di livello cantonale (bilancio conto 1461, conto investimenti 5610). Vista la presenza preponderante di opere relative al traffico di vario tipo, la funzione è la 622 "*traffico regionale e d'agglomerato*".

Per quanto riguarda la problematica del **calcolo dell'ammortamento**, si proceda **di principio** come segue:

1. il Comune dovrebbe poter ottenere l'importo complessivo a suo carico o perlomeno una stima dello stesso;
2. nella contabilità dei cespiti, va inserito il succitato importo quale "*valore iniziale netto*";
3. quando viene pagato il primo acconto, dall'anno seguente, sul valore di cui al punto 2 si calcola l'ammortamento, applicando le percentuali di cui all'art. 17 cpv. 2 lett. b) RGFCC ("*strade e piazze*")
4. al termine dei lavori, in caso di differenza significativa tra il valore stimato al punto 1 e quello risultante dai consuntivi delle opere, si può procedere ad un adeguamento del

³³ Le opere dei piani di agglomerato di **competenza del Comune** sono da registrare come una qualsiasi opera comunale.

valore iniziale, rispettivamente del valore di bilancio, **solo se necessita di una correzione verso il basso**, tramite un ammortamento non pianificato.

Casi particolari, sentita la Sezione degli enti locali, possono essere gestiti **differentemente**.

A titolo eccezionale, in deroga al RGFCC, nel caso in cui **gli importi medi annuali** spettanti al Comune fossero **inferiori al limite di attivazione** dell'art. 10 RGFCC, è data facoltà di registrare i contributi nel **conto economico** (conto 3631, funzione 622).

4.4. Alienazioni e locazioni (Art. 167 LOC)

Le alienazioni e le locazioni di beni comunali sono trattate all'art. 167 LOC:

Art. 167

¹ Alienazioni, affitti e locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.

² Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.

³ In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.

⁴ Sono riservate disposizioni di leggi speciali.

Di principio **l'alienazione e l'affitto dei beni comunali materiali necessita della procedura del pubblico concorso**; ciò a tutela dell'interesse pubblico e della parità di trattamento tra i possibili interessati ad acquistare o affittare tali beni. All'acquisto - a dipendenza di precise circostanze concrete - va assimilata la concessione di diritti di superficie.

Fra le eccezioni alla regola di cui al cpv. 3 figura il concetto di "interesse generale". La modifica entrata in vigore il 1.1.2019 apre quindi la porta ad una valutazione che va oltre il concetto di neutralità economica valido in precedenza ("non ne può derivare danno") ma tocca casi dove è riconosciuto un interesse generale del comune. Ciò si giustifica pensando ad esempio a quei casi in cui un bene viene alienato a favore di altri enti pubblici (patriziati, parrocchie) o di privati con intendimenti a favore della comunità (fondazioni, associazioni, ecc.).

Trattandosi ora di una valutazione anche "politica", l'autorizzazione a procedere in deroga al concorso pubblico deve essere concessa dal Legislativo comunale.

L'Esecutivo può derogare alla regola di cui al cpv. 1 (pubblico concorso) anche quando, **poste le condizioni del cpv. 3**, gli importi legati alla vendita o alla locazione si situano al **di sotto dei valori soglia delle deleghe** previste ai sensi dell'art 13 cpv. 2 LOC. La verifica del rispetto della soglia di delega avviene, per le alienazioni, a valore venale del bene; per le locazioni vale il valore previsto dell'affitto annuo.

In tal caso, non essendo data altra pubblicità alla vendita (decisione del CC o pubblico concorso), in virtù dei disposti di cui all'art. 111 LOC, la risoluzione municipale di vendita, locazione, ecc. per licitazione privata o trattativa diretta va pubblicata all'albo comunale, in particolare quando si tratta di terreni.

Dal profilo contabile, la procedura viene illustrata con l'esempio seguente, che tratta dell'acquisto e della vendita di un bene comunale. Si ricorda che, nel caso si intendesse vendere un bene amministrativo, questo deve essere dapprima trasformato in patrimoniale per il tramite di una decisione del Legislativo.

Esempio 1

Il Comune acquista un terreno per fr. 50'000.-- e viene registrato fra i BA.

Di seguito, venuto meno lo scopo per il quale il terreno è stato acquistato, viene rivenduto per fr. 75'000.-- conseguendo così un utile contabile di fr. 25'000.--.

Anno X acquisto del terreno quale BA per fr. 50'000.-- pagato tramite ccp:

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Terreni	5000	Ccp	1002	fr. 50'000

Alla chiusura dell'anno contabile il terreno viene attivato:

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Terreni dei BA	1400	Terreni ³⁴	5000	fr. 50'000

Anno Y, viene deciso di vendere il terreno, lo stesso viene trasformato da BA in BP

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Terreni dei BP	1080	Trasf. di terreni	6000	fr. 75'000*

* Il prezzo di vendita al momento del trapasso da BA in BP è già conosciuto (in pratica il trapasso avviene dopo l'espletamento delle procedure di vendita. In ossequio al disposto di cui all'art. 164 cpv. 3 LOC, il BP viene esposto al valore venale, in questo caso al valore di vendita).

Alla chiusura dell'anno contabile viene azzerato il conto del terreno nei BA e registrato nel conto 4443 l'adeguamento del valore del terreno a quello di vendita.

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Trasf. di terreni	6000	Terreni dei BA	1400	fr. 50'000
	6000	Adeguam. valore di mercato di immobili dei BP	4443	fr. 25'000

Il pagamento del prezzo di vendita viene così registrato:

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Ccp	1002	Terreni dei BP	1080	fr. 75'000

Esempio 2

Il Comune acquista un terreno per fr. 50'000.-- e viene registrato fra i BA (anno X).

³⁴ In realtà la chiusura avviene per il tramite dei conti d'appoggio 5900/6900 che negli esempi, per comodità, si tralasciano.

Di seguito (anno Y), venuto meno lo scopo per il quale il terreno è stato acquistato, viene trapassato nei beni patrimoniali. Il valore venale del terreno al momento del trapasso è di fr. 60'000.--.

Dopo 2 anni si decide per la vendita del terreno e il prezzo di vendita viene fissato in fr. 75'000.--.

Anno X acquisto del terreno quale BA per fr. 50'000.-- pagandolo tramite ccp:

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Terreni	5000	Ccp	1002	fr. 50'000

Alla chiusura dell'anno contabile il terreno viene attivato:

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Terreni dei BA	1400	Terreni	5000	fr. 50'000

Anno Y, il terreno viene trasformato da BA in BP

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Terreni dei BP	1080	Trasf. di terreni	6000	fr. 60'000

* In ossequio al disposto di cui all'art. 164 cpv. 3 LOC, il BP viene esposto al valore venale.

Alla chiusura dell'anno contabile viene azzerato il conto del terreno nei BA e registrato nel conto 4443 l'adeguamento al valore venale del terreno.

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Trasf. di terreni	6000	Terreni dei BA	1400	fr. 50'000
	6000	Adeguamento val. di mercato di immobili dei BP	4443	fr. 10'000

Dopo due anni si procede con la vendita del terreno al prezzo di fr. 75'000.--.

Conto Dare		Conto Avere		Importo
Definizione	Numero	Definizione	Numero	
Ccp	1002	Terreni dei BP	1080	fr. 60'000
Ccp	1002	Utile dalla vendita di inv. materiali dei BP	4411	fr. 15'000

4.5. Divieto di speculazione (Art. 168 LOC)

Art. 168

I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

Il concetto di speculazione è chiarito dall'art. 18 RGFCC. Con esso non si intende solo l'assunzione di un rischio (che può toccare anche operazioni affatto "pubbliche"), ma concerne operazioni che implicano in via principale lo scopo del conseguimento di utili economici ottenuti in un contesto di economia di mercato. La questione tocca specialmente (ma non solo) l'acquisto di partecipazioni in società private (azioni, quote di cooperative, ecc.), che non sono ovviamente precluse al comune, ma che devono poggiare su una motivazione di interesse pubblico preponderante rispetto a quello economico (vedi anche art. 163 cpv. 1 LOC). Da ciò deriva il fatto che, di principio, questo tipo di investimento finanziario va registrato nei beni amministrativi.

Esempi di operazioni non consentite, oltre a quelli già menzionati sono pure l'acquisto a titolo speculativo di valuta estera o carte valori in valuta estera, l'acquisto di parti di fondi d'investimento, o operazioni sul mercato borsistico.

5. Procedure autorizzative

5.1. Il Preventivo (art. 169 - 172 LOC)

5.1.1. Introduzione

Il preventivo è un atto formale importante, che ha una doppia funzione: di concessione di crediti per spese di consumo rispettivamente autorizzazione ad effettuare ricavi correnti, ma anche di previsione del risultato finanziario del comune per l'anno entrante, necessario per definire, assieme ad altri parametri (in special modo il capitale proprio), il moltiplicatore di imposta.

5.1.2. Contenuto, allegati e approvazione - art. 169 LOC

L'art. 19 cpv. 1 RGFCC chiarisce la forma di presentazione dei preventivi.

Si sottolinea come, per facilitare la comprensione ed il confronto, accanto ai conti del preventivo dell'esercizio devono essere riportati anche gli importi del preventivo precedente nonché dell'ultimo consuntivo.

Al preventivo vanno **allegati** i seguenti documenti (art. 19 e 22 RGFCC, si rinvia al [cap. 10](#) per gli esempi):

- a) il riassunto generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di chiusura (determinazione della variazione del debito pubblico). Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all'art. 156 cpv. 2 LOC, con l'indicazione del fabbisogno, del previsto gettito comunale e del presunto risultato totale d'esercizio;
- b) il dettaglio del conto economico e del conto degli investimenti, in confronto con il preventivo precedente e l'ultimo consuntivo;
- c) la ricapitolazione per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico e del conto degli investimenti, con i confronti come alla lettera b);
- d) la ricapitolazione per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i sub totali fino all'ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b);
- e) la tabella dei cespiti.

Il cpv. 2 dell'art. 169 LOC stabilisce quindi che l'oggetto della **decisione** del legislativo è il **fabbisogno** di imposta; non di meno, il riassunto generale del preventivo deve indicare anche, a titolo informativo, la previsione del gettito di imposta comunale ed il presunto risultato d'esercizio.

Il fabbisogno è ottenuto dalla differenza tra i ricavi (rubrica 4) e le spese (rubrica 3), ritenuto come tra i ricavi **non vanno preventivate** le seguenti voci:

- conto 4000.0: imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche dell'anno di gestione;
- conto 4010.0: imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche dell'anno di gestione;
- conto 4008 imposta personale;
- conto 4021 imposta immobiliare comunale,

Al cpv. 3 si precisa che nell'allestimento del preventivo occorre tenere conto di tutti gli *"impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell'espletamento*

delle sue competenze esecutive". Un esempio di tali impegni sono i contratti per la raccolta dei rifiuti, che il municipio sottoscrive generalmente per un periodo di più anni.

Seppur presentate solo a titolo informativo (e quindi non da votare, vedi cpv. 4), le entrate e le uscite del conto degli investimenti seguono la forma prevista per il conto economico, secondo il piano dei conti per genere di conto e suddiviso secondo i centri di responsabilità della classificazione istituzionale.

La definizione dei "capitoli" secondo i quali è gestita la discussione sui preventivi (cpv. 5), ovvero dicasteri, oppure centri costo, servizi, ecc., non viene definita nella legge; rientra quindi di fatto nelle competenze del presidente del legislativo comunale.

Come accennato sopra, con l'approvazione del preventivo il Legislativo autorizza l'Esecutivo a procedere alle spese e all'incasso dei ricavi ivi iscritti.

Il preventivo non costituisce però la base legale per ogni genere di spesa o di ricavo. Occorre infatti tenere conto che spesso la base legale si trova nei regolamenti comunali, (p.e. ROD, ROC, regolamenti rifiuti, acqua, canalizzazioni), nelle leggi cantonali e federali ecc. Può capitare che, per alcune voci di preventivo, la base legale non sia ancora data al momento dell'allestimento del documento (si pensi ad esempio all'erogazione di contributi comunali per i quali è necessario un regolamento, non ancora approvato). Queste voci possono essere iscritte nel preventivo a titolo di previsione, ma devono però essere evidenziate nel messaggio municipale e restano bloccate fino al momento in cui la base legale entra in vigore (art. 19 cpv. 3 RGFCC).

5.1.3. **Crediti e sorpassi di preventivo - art. 170 LOC**

I crediti di preventivo possono essere utilizzati fino a concorrenza del limite accordato e unicamente per il relativo oggetto. In casi di assoluta urgenza è concesso superare il credito di preventivo. In questi casi, così come per tutti gli altri sorpassi che si dovessero verificare, le maggiori spese vanno evidenziate e giustificate in sede di consuntivo (cpv. 1).

I crediti concessi con il preventivo decadono alla fine del periodo contabile, con la chiusura dell'esercizio; eventuali crediti inutilizzati non possono quindi essere riportati all'anno successivo tramite accantonamenti o delimitazioni (cpv. 2).

Per il tramite del regolamento comunale, il Legislativo può accordare un importo annuo complessivo destinato a spese correnti non iscritte a preventivo. Si intendono qui spese "nuove", escludendo quindi l'utilizzo di questa facoltà per coprire sorpassi di voci già preventivate (cpv. 3). L'art. 5a cpv. 2 RALOC stabilisce gli importi massimi per categoria di comune.

5.1.4. **Termini per la presentazione del preventivo**

Il preventivo, compreso il fabbisogno comunale da coprire con le imposte ed il moltiplicatore d'imposta (cfr. [cap. 5.4.](#)), deve essere approvato dal Legislativo comunale (art. 13 let. c e art. 42 cpv. 2 LOC) **entro il 31 dicembre** (art. 17 cpv. 1 LOC e 49 cpv. 3 LOC).

Per facilitare il rispetto del suddetto termine, il Municipio deve presentare il suo **messaggio entro il 31 ottobre** dell'anno precedente quello a cui si riferisce il preventivo (art. 33 cpv. 1 e art. 56 cpv. 1 LOC).

Il Consiglio di Stato può **eccezionalmente** prorogare il termine del 31 dicembre, su istanza del Presidente del Legislativo. Tale richiesta deve essere compiutamente motivata e deve essere inoltrata entro il 30 novembre (art. 17 cpv. 1 e 49 cpv. 5 LOC). Con il termine "eccezionalmente" si intende il sopraggiungere di eventi gravi che impediscono il corretto funzionamento degli organi comunali o dell'amministrazione.

Nel periodo che va dal licenziamento del messaggio fino a quando la decisione del Legislativo diviene definitiva, il messaggio e il rapporto della commissione della gestione sono consultabili dai cittadini e da altre persone interessate durante gli orari d'apertura della cancelleria (art. 11 cpv. 1 RALOC).

Il rapporto della Commissione della gestione deve essere depositato presso la cancelleria almeno 7 giorni prima della data del Consiglio / Assemblea comunale (art. 33 cpv. 3 e 71 cpv. 1 LOC).

Si ricorda infine come, scaduti i termini di pubblicazione e dopo la crescita in giudicato della decisione del Legislativo, il Municipio sia tenuto a trasmettere una copia del preventivo alla Sezione degli enti locali (art. 38 RGFCC).

5.1.5. Assenza di preventivo (artt. 171 e 206 LOC)

Se il preventivo, o parte di esso, non è approvato, il Municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato che statuirà nel merito, ritenuto che verrà, come regola, ritornato agli organi comunali per nuova deliberazione del Legislativo (art. 206 LOC e 50 RALOC).

In assenza di un preventivo approvato, valgono inoltre i principi di cui all'art. 171 LOC, e meglio:

- il Municipio deve limitarsi alle spese strettamente necessarie al funzionamento dell'amministrazione. In particolare, può effettuare unicamente quelle spese ed incassare unicamente quei ricavi che sono provvisti di base legale quali leggi, convenzioni, statuti, contratti, ecc. Sono riservati i casi di assoluta urgenza (cpv. 1);
- il Consiglio di Stato ha l'autorità di sospendere aiuti, sussidi e contributi cantonali al Comune se, in un periodo di tempo di 5 anni, il preventivo non viene approvato nei termini previsti dalla legge per due volte. La sospensione rimarrà in vigore fino all'approvazione del preventivo (cpv. 2);
- un'inchiesta amministrativa nei confronti degli organi comunali può essere avviata da parte del Consiglio di Stato al ripetersi di ritardi nella presentazione dei preventivi (cpv. 3).

La rigidità delle norme di legge è necessaria per garantire che il preventivo venga approvato entro i termini previsti; la mancata approvazione dello stesso comporta infatti conseguenze che possono risultare gravi per il Comune. Il Municipio e l'amministrazione comunale devono infatti poter operare dal primo giorno dell'anno consapevoli dei crediti loro concessi e provvisti delle necessarie basi legali. Si sottolinea come al raggiungimento di questo obiettivo devono fornire il loro impegno **sia il Municipio che la Commissione della gestione** nel suo compito di preavvisare, nei termini dati, il messaggio sui conti preventivi, assegnandogli la necessaria priorità.

5.1.6. Previsione di spesa globale (art. 172 LOC)

Scopo di questo articolo è quello di disporre di uno strumento per gestire determinati servizi del comune o delle aziende comunali in modo più flessibile.

Per questi servizi viene quindi data la possibilità di allestire un preventivo globale, ovvero limitato al totale delle spese e dei ricavi del relativo centro di costo.

Con questo metodo di previsione la responsabilità budgetaria del Municipio viene spostata, per i servizi scelti, ai totali di spese e ricavi e non sarà più tenuto a giustificare eventuali variazioni delle singole posizioni, e ciò a prescindere dal fatto che i consuntivi sono comunque da presentare in modo dettagliato, secondo il piano dei conti armonizzato.

L'utilizzo di questa forma di preventivo necessita di un base legale nel Regolamento comunale, che determini (art. 20 cpv. 1 RGFCC):

- la facoltà di utilizzare questo strumento;
- l'elenco dei servizi per i quali si intende procedere con la previsione di spesa globale.

I servizi sottoposti a questo metodo non possono essere però troppo "generalisti" (ad esempio non è ammesso per un intero dicastero), ma devono corrispondere ad un livello simile, per analogia, ai capitoli a 3 cifre della classificazione funzionale (art. 20 cpv. 2 RGFCC).

Nella ratifica della modifica di regolamento, la Sezione degli enti locali verificherà l'adempimento delle regole sopra descritte.

5.2. Il Consuntivo (art. 173 LOC)

5.2.1. Contenuto e forma

Il Consuntivo³⁵ è comprensivo del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio³⁶.

Esso è accompagnato da un messaggio municipale che deve riferire sugli scostamenti principali rispetto al preventivo delle voci del conto economico, in particolare laddove ci sono dei sorpassi (art. 21 cpv. 1 RGFCC). Anche le voci di bilancio vanno spiegate adeguatamente; stessa cosa per il conto degli investimenti; in quest'ultimo caso è da dedicare adeguata attenzione alle opere giunte a liquidazione nell'anno in esame (art. 21 cpv. 2 RGFCC).

Parallelamente al consuntivo vengono presentati i rendiconti dei legati e delle fondazioni gestiti dal Comune nonché i consuntivi delle aziende municipalizzate.

L'esame e l'approvazione avviene secondo le regole del preventivo (si rimanda al [cap. 5.1](#) e all'art. 169 cpv. 5 LOC).

La forma per la presentazione nonché gli allegati da produrre vengono stabiliti dall'art. 22 RGFCC (cfr. [cap. 5.2.3.](#)).

Per quanto riguarda il conto economico ed il conto degli investimenti, i dati di consuntivo vengono confrontati con quelli di preventivo e con quelli del consuntivo dell'anno precedente.

Nella denominazione delle singole voci del conto degli investimenti può essere utile inserire uno o più riferimenti al credito votato (p.es. no. del MM o data d'approvazione del credito).

Il bilancio presenta il saldo delle posizioni attive e passive a inizio anno, i movimenti durante il periodo contabile ed il saldo a fine anno. Attivi e passivi devono pareggiare.

Il **documento più significativo del consuntivo** è senza dubbio il **riassunto** generale, nella forma a tre stadi (o livelli), con il confronto con il preventivo ed il consuntivo precedente. Questo allegato permette una veloce disamina degli elementi principali dei conti comunali e andrebbe perciò idealmente posto **all'inizio del messaggio** sui conti consuntivi.

³⁵ Salvo deroghe speciali copre il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre (art. 151 cpv. 3).

³⁶ Per maggiori dettagli sui tre elementi si rinvia al [cap. 3](#) del presente manuale.

5.2.2. Termini per la presentazione del consuntivo

Analogamente al preventivo, la LOC stabilisce i termini entro i quali il conto consuntivo del Comune e delle sue aziende deve essere approvato dal Legislativo comunale (art. 13 let. f) e 42 cpv. 2 LOC) fissandoli al **30 aprile** (art. 17 cpv. 1 LOC e 49 cpv. 2 LOC).

Questo termine può essere prorogato di 2 mesi, ovvero entro il **30 giugno**, dal Presidente del Legislativo in accordo col Municipio (art. 17 cpv. 1 e 49 cpv. 4 LOC).

Il Consiglio di Stato può ulteriormente ed **eccezionalmente** prorogare questo nuovo termine su istanza del Presidente del Legislativo. Tale richiesta deve essere compiutamente motivata (art. 17. cpv. 1 e 49 cpv. 5 LOC).

Per la sua approvazione, il messaggio sul consuntivo deve essere trasmesso alle commissioni ed ai consiglieri comunali almeno 30 giorni prima della seduta (art. 33 cpv. 1 e 56 cpv. 1 LOC). Nel periodo che va dal licenziamento del messaggio fino a quando la decisione del Legislativo diviene definitiva, il messaggio e il rapporto della commissione della gestione sono consultabili dai cittadini e da altre persone interessate durante gli orari d'apertura della cancelleria (art. 11 cpv. 1 RALOC).

Il rapporto della commissione della gestione deve essere depositato in cancelleria almeno 7 giorni prima dell'Assemblea rispettivamente del Consiglio comunale (art. 33 cpv. 2 e 71 cpv. 1 LOC).

Scaduti i termini di pubblicazione e dopo la crescita in giudicato della decisione del Legislativo, il Municipio è tenuto a trasmettere alla Sezione degli enti locali (SEL):

- una copia cartacea oppure in formato pdf (cfr. circolare SEL 12/2019) del consuntivo, unitamente al rapporto dell'organo di revisione esterno;
- i dati di dettaglio (tutti i saldi del conto economico, conto investimenti e bilancio del Comune) in formato elettronico, secondo le indicazioni fornite dalla SEL. Questi dati servono principalmente per l'elaborazione della statistica finanziaria dei comuni ticinesi.

5.2.3. Allegati al conto consuntivo

L'art. 22 RGFCC elenca tutti i documenti da produrre con l'approvazione dei conti consuntivi, ovvero le ricapitolazioni dei conti e gli allegati con la descrizione dei contenuti minimi per genere di tabella.

I conti consuntivi devono contenere i seguenti allegati:

- a) il riassunto generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di finanziamento ed il bilancio. Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all'art. 156 cpv. 2 della legge;
- b) il dettaglio del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio. Al conto economico ed al conto degli investimenti vanno affiancati il confronto con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente; al bilancio solamente il confronto con il consuntivo precedente;
- c) la ricapitolazione per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio, con i confronti come alla lettera b);
- d) la ricapitolazione per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i sub totali fino all'ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b);
- e) la tabella dei cespiti;

- f) la tabella del controllo dei crediti di investimento, con in particolare gli importi utilizzati e ancora da utilizzare e, dove possibile, una previsione di consuntivo;
- g) la tabella dei debiti (impegni a breve e lungo termine);
- h) la tabella di dettaglio degli accantonamenti;
- i) l'elenco degli impegni eventuali;
- j) la tabella delle partecipazioni;
- k) *abrogata*
- l) il conto dei flussi dei mezzi liquidi, per il fondo "liquidità e piazzamenti a breve termine" (no. 100);
- m) la tabella riassuntiva dei debitori d'imposta;
- n) ogni 4 anni, il dettaglio delle rivalutazioni effettuare sui beni patrimoniali materiali;
- o) un'analisi finanziaria con il calcolo almeno dei seguenti indicatori finanziari:
 - tasso di indebitamento netto
 - grado di autofinanziamento
 - quota delle spese per interessi
 - debito pubblico netto l pro capite
 - quota degli investimenti
 - quota di capitale proprio
- p) eventuali indicazioni supplementari che permettano una migliore valutazione dello stato del patrimonio, delle finanze e delle entrate, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing finanziario non attivati, ecc.).

Si rimanda al [cap. 10](#) gli **esempi** di possibili modelli da utilizzare.

5.2.4. Operazioni di chiusura

La chiusura dei conti è una fase importante e delicata del lavoro di tenuta della contabilità. Di seguito si elencano alcune delle operazioni particolari da effettuare in questo frangente³⁷.

- La registrazione degli ammortamenti pianificati sui beni amministrativi materiali ed immateriali ([cap. 4.2.5.2](#));
- la registrazione di eventuali ammortamenti non pianificati dei beni amministrativi materiali o immateriali ([cap.4.2.5.2](#));
- eventuali rettifiche di valori su prestiti dei beni amministrativi), ammesse solo verso il basso ([cap. 4.2.5.3](#));
- eventuali rettifiche di valori su partecipazioni dei beni amministrativi ([cap. 4.2.5.4](#));
- gli ammortamenti su contributi per investimenti ([cap. 4.2.5.5](#));
- le rettifiche di valore sugli investimenti finanziari dei beni patrimoniali (valutazione periodica annuale. Ogni 4 anni l'operazione va fatta anche per i BP materiali ([cap. 4.2.1](#));
- la registrazione del gettito fiscale - valutazione delle imposte dell'anno e rivalutazione di quelle degli anni precedenti (cfr. [cap. 3.4.3](#));
- i trasferimenti (o prelevamenti) ai (dai) finanziamenti speciali ([cap. 3.3.5](#));

³⁷ Si fa notare che, a differenza del modello MCA I, non è più possibile verificare la "quadratura" del debito pubblico; in altri termini, il risultato globale non corrisponde più esattamente con la variazione del debito pubblico (lo può rimanere "concettualmente"). Il motivo è dato dal fatto che nel calcolo dell'autofinanziamento, oltre agli ammortamenti, sono ora contemplate anche altre spese e/o ricavi non monetari, in particolare i versamenti/prelevamenti ai finanziamenti speciali.

- il versamento o prelievo ai/dai fondi del capitale proprio (cap. 3.3.7.);
- la registrazione dell'imposta preventiva da recuperare;
- la registrazione di interessi e prestazioni della cancelleria su c/c comune-aziende comunali;
- l'allestimento dei resoconti dei legati nonché le relative registrazioni (movimenti, interessi, ecc.);
- l'accertamento e la registrazione di debitori e creditori;
- la registrazione degli addebiti e degli accrediti interni (cap. 3.4.5.);
- la registrazione di interessi passivi pro-rata nei ratei e risconti;
- la registrazione dei conguagli per contributi e rimborsi da terzi (p.e. a consorzi) (cap. 3.3.2.).

5.3. Il Credito d'investimento (art. 174 LOC)

5.3.1. Principi e regole varie

La base legale per la costituzione di importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata d'utilizzo di più anni è costituita dal credito di investimento (art. 174 cpv. 1); la competenza a decidere sulla spesa e (se del caso) ad autorizzarne l'esecuzione delle opere è del Legislativo (art. 13 cpv. 1 let e) e g) LOC). In caso di esecuzione di opere, quest'ultimo decide sulla base di un **progetto** e di un **preventivo definitivo**³⁸.

I crediti stanziati possono essere **utilizzati unicamente per le opere previste** dal messaggio approvato dal Legislativo (art. 174 cpv. 3 LOC).

Inoltre, la validità del credito è legata ad una data di **scadenza** che dev'essere prevista nel dispositivo di risoluzione del messaggio municipale (art. 13 cpv. 3 LOC). L'inizio dell'utilizzo del credito deve avvenire entro la menzionata data, pena il decadimento del credito stesso.

L'importo del credito richiesto **deve essere pari all'investimento lordo**, senza alcuna deduzione di contributi e sussidi di terzi. Questi devono però essere previsti nel piano di finanziamento dell'opera (art. 174 cpv. 2 LOC) che deve essere oggetto del messaggio municipale assieme al calcolo del costo dell'investimento; il messaggio dovrà quindi dare indicazioni anche sull'ammontare dell'investimento netto residuo a carico del Comune.

A dipendenza dell'ammontare dell'investimento netto, il messaggio municipale dovrà pure esprimersi sulle **conseguenze dell'investimento per le finanze del comune** valutandone i costi finanziari (interessi e ammortamenti), gli eventuali costi di gestione e manutenzione, ecc. (art. 174 cpv. 4 LOC).

Ciò in quanto la ripercussione di un investimento sul conto economico può anche essere molto rilevante.

In questi casi si tratta d'appurare la sopportabilità economica dell'investimento, in applicazione dei principi di cui all'art. 151 cpv. 1 LOC e 3 RGFCC.

Questi approfondimenti, che dovrebbero comunque sempre accompagnare la richiesta di un credito d'investimento indipendentemente dall'ammontare, diventano imperativi quando la spesa netta a carico del Comune supera il 10% del gettito d'imposta cantonale del Comune oppure 1'000'000.-- di franchi (art. 23 RGFCC).

Per opere la cui realizzazione si protrae per più anni, p.e. opere edili o del genio civile, è utile affrontare il problema dei **rincari** già al momento della concessione del credito.

³⁸ Per preventivo definitivo si intende una previsione di spesa con un margine d'errore di +/- 10%, secondo le norme SIA (art. 24 RGFCC).

La miglior soluzione da un punto di vista tecnico contabile è quella di richiedere crediti d'investimento comprensivi dei prevedibili rincari dei costi di costruzione.

È pure ipotizzabile la soluzione di legare l'importo del credito ad un determinato indice di evoluzione dei prezzi (p.es. indice dei prezzi della costruzione) tramite espressa menzione nel dispositivo d'approvazione.

Analogamente è opportuno approfondire anche l'aspetto legato agli **interessi passivi** che maturano sull'eventuale credito di costruzione; affinché gli stessi possano essere capitalizzati, vanno previsti sin dal momento della richiesta di credito ed espressamente menzionati nel calcolo dei costi dell'opera; nel caso contrario andranno caricati al conto economico.

Da ultimo bisogna pure tenere conto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che dev'essere aggiunta al credito richiesto al Legislativo comunale, indipendentemente che il Comune sia o meno contribuente IVA. Qualora lo fosse, la stessa sarà recuperata.

5.3.2. Messaggi per opere ad uso misto, investimenti successivi

Nell'allestimento del messaggio municipale per la realizzazione di **un'opera ad uso misto** occorre ancora tenere conto che l'oggetto andrà suddiviso a seconda della differente durata d'utilizzo. Ad ogni categoria andrà assegnato l'ammortamento previsto dalla legge³⁹.

Gli investimenti in ambito edilizio (indipendentemente dell'uso misto o meno) vanno suddivisi come minimo in terreno, stabile (suddividendo in BP e BA), mobilio e macchinari⁴⁰. Si rimanda al proposito anche al [cap. 4.3.3.](#)

Quanto sopra permetterà di indicare nel messaggio l'ammontare dell'ammortamento per ogni singolo cespite, riservata la competenza del Municipio nella fissazione definitiva dell'aliquota (art. 17 cpv. 2 RGFCC).

Eventuali opere di ammodernamento dell'opera che potranno essere effettuate negli anni a venire (**investimenti successivi**, vedi [cap. 4.3.7.](#)), e che procurano un prolungamento della durata di vita dell'opera - miglorie -, verranno considerate come un **nuovo cespite** da ammortizzare secondo la percentuale prevista per la relativa categoria dell'investimento originario (secondo il principio di preponderanza)⁴¹.

Esempio

Il Comune intende realizzare una nuova scuola per un costo complessivo di 10'000 (in migliaia di franchi), acquistando allo scopo un terreno.

L'investimento va suddiviso almeno nei seguenti cespiti (la scuola in sé stessa è il cespite principale ma unicamente dal profilo dell'informazione; le altre suddivisioni sono i veri e propri cespiti, che corrispondono alle suddivisioni per genere di conto).

Cespite 1 "Terreno"	1'000 (CINV: 5000; BI: 1400)
Cespite 2 "Costruzione edile"	7'000 (CINV: 5045; BI: 1404.5)
Cespite 3 "Mobilio e macchinari" (Compreso informatica)	2'000 (CINV: 5065; BI: 1406.5)

³⁹ Art 165 LOC e art. 17 RGFCC.

⁴⁰ Per semplicità, in questi casi nel cespite "mobilio e macchinari" può essere incluso anche il cespite "informatica".

⁴¹ Non si procede quindi né con una rivalutazione della durata di vita del bene originario rimodernato, con conseguente ricalcolo dell'ammortamento globale, né con un ammortamento delle opere di ammodernamento più elevato per rapporto a quanto stabilito dalla legge, così da far coincidere il termine d'ammortamento del cespite originario con quello del nuovo cespite

Ad ogni cespite viene assegnato un tasso d'ammortamento in base alla durata di vita

Cespite 1 "Terreno"	Durata di vita indeterminata	Ammortamento 0%
Cespite 2 "Costruzione edile"	Durata di vita 40 anni	Ammortamento 2.5%
Cespite 3 "Mobilio e macchinari"	Durata di vita 10 anni	Ammortamento 10%

Dopo 5 anni, si eseguono opere di riammodernamento per 3'000 (cespite 4) che riguardano la costruzione edile; l'opera procura un prolungo della durata di vita.

Si procederà quindi con l'apertura di un nuovo cespite:

Cespite 4 "Costr. edile"	Durata di vita 40 anni	Ammortamento 2.5%
--------------------------	------------------------	-------------------

Al momento dell'approvazione del primo credito di 10'000, il **dispositivo di voto del messaggio municipale farà riferimento all'importo complessivo** necessario alla realizzazione dell'opera e non verrà suddiviso in singoli crediti corrispondenti ai vari "sotto-cespiti". Nell'esempio di cui sopra verrà perciò chiesto un credito unico di 10'000.

L'importo complessivo farà stato anche per la quantificazione dell'eventuale maggior costo di realizzazione dell'opera (sorpasso di credito), da giustificare tramite un messaggio di credito suppletorio oppure a consuntivo.

La suddivisione in singoli cespiti **può** essere menzionata nel dispositivo di risoluzione, ma in ogni caso va precisata nei considerandi del messaggio municipale. Nel dispositivo figurerà quindi almeno il rimando agli stessi.

Possibile dispositivo per il credito di cui all'esempio sopra indicato:

1. È approvato il progetto e il preventivo definitivo per la realizzazione della scuola.
2. È approvato il relativo credito di investimento di fr. 10'000'000.
3. L'investimento è suddiviso nei cespiti indicati nei considerandi del messaggio (*).
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 20xx.

(*) Opzione:

3. L'investimento è suddiviso nei seguenti cespiti:
 - Terreno (conto bilancio 1400), fr. 1'000'000. –
 - Costruzione (conto bilancio 1404.5), fr. 7'000'000. –
 - Mobilio e macchinari (conto bilancio 1406.5), fr. 2'000'000. –

5.3.3. Credito quadro (art. 175 LOC, art. 26 RGFCC)

Il credito quadro è uno strumento utilizzato per rispondere alle esigenze d'attività del Comune e delle sue Aziende comunali; esso è pensato per la realizzazione di programmi di investimento articolati in più parti. È utilizzabile anche per programmi di fornitura. L'art. 26 cpv. 1 RGFCC elenca in modo non esaustivo alcuni esempi.

Una differenza sostanziale rispetto al credito di investimento dell'art. 174 risiede nel fatto che, in deroga all'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC, può essere chiesto sulla base di progetti e preventivi di **massima** (cfr. art. 27 RGFCC) anziché definitivi (art. 24 RGFCC).

Sono invece **escluse** opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile in tappe fra di loro simili per contenuti, in particolare la costruzione di **opere edili**, "ad eccezione di programmi di manutenzione straordinaria di immobili" (art. Art. 26 cpv. 1 RGFCC) Quest'ultima frase permette di tener conto della necessità di programmare interventi di manutenzione straordinaria di più immobili (in genere da reddito), la cui concretizzazione è legata ai tempi dettati dal cambio di locatari. Il credito quadro non può invece essere utilizzato per nuove costruzioni.

Il cpv. 2 dell'art. 26 RGFCC indica gli ulteriori contenuti minimi sui quali il Legislativo comunale deve esprimersi per la concessione di un credito quadro. Oltre al progetto e preventivo di massima dell'opera nel suo complesso (cpv. 2 lett. a), per le forniture si prevede la ratifica delle caratteristiche, quantità principali e preventivo di massima di ciascun oggetto o gruppo di oggetti (cpv. 2 lett. b).

È inoltre in generale necessaria una decisione sull'ammontare del credito lordo complessivo per il completamento dell'intero programma (cpv. 2 lett. c), nonché sui tempi di massima prevedibili per l'attuazione dell'intero programma e sul termine entro il quale il credito decade se non utilizzato (cpv. 2 lett. d).

Il cpv. 3 prevede una deroga alla lett. a del cpv. 2, nel senso di concedere la possibilità di adattare le condizioni di concessione del credito quadro per la realizzazione di infrastrutture di distribuzione, visto come talvolta questo tipo di investimento richiede una particolare flessibilità e quindi velocità di decisione per la sua messa in pratica. Contenuto e importo del credito quadro e delle sue parti d'opera saranno in questi casi decisi autonomamente dal Comune.

Il controllo del Legislativo sull'utilizzo del credito quadro avviene in sede di consuntivo sulla base della *tabella del controllo dei crediti* (art. 22 cpv. 1, lett. f RGFCC). Viste le caratteristiche del credito quadro (preventivo con maggior margine di errore), è importante mantenere uno stretto controllo dei costi in rapporto al preventivo, in base all'avanzamento dei lavori.

Tali indicazioni, unitamente alla relativa situazione finanziaria (costo dei lavori eseguiti, costo dei lavori da eseguire, credito residuo) potranno per l'appunto essere oggetto di uno specifico capitolo del messaggio municipale sui conti consuntivi comunali.

Si ricorda ancora che, come per tutti gli altri investimenti, anche per il credito quadro valgono le regole di cui all'art. 176 LOC (sorpasso / credito suppletorio).

5.3.4. Il Credito suppletorio, sorpasso di credito (art. 176 LOC)

Al verificarsi di una maggior spesa (lorda) rispetto al credito votato, e meglio nel momento in cui se ne viene a conoscenza, il Municipio **deve** sottoporre al Legislativo la richiesta di credito suppletorio⁴² se il sorpasso accertato è superiore al 10% del credito lordo e a fr. 20'000.-- (condizione cumulativa)⁴³.

Sorpassi inferiori e questo limite possono essere ratificati ad opera terminata con un apposito messaggio municipale oppure con una specifica risoluzione nel messaggio sui conti consuntivi (art. 176 cpv. 3 LOC).

Nel caso in cui si opti per l'approvazione con il messaggio sui conti consuntivi, il punto del dispositivo inerente alla maggior spesa dev'essere votato a maggioranza qualificata.⁴⁴

Se la maggior spesa supera i limiti posti dal cpv. 2, l'allestimento di uno specifico messaggio è d'obbligo.

L'interpretazione rigida della norma di legge vorrebbe che al momento dell'accertamento della maggior spesa i lavori vengano sospesi fino alla concessione del credito suppletorio. In realtà, per evitare un maggior danno finanziario al Comune (da valutarsi dal Municipio) si tollera che la richiesta di credito suppletorio avvenga al più presto; di norma alla prossima seduta del Legislativo.

⁴² Il credito suppletorio è il complemento di un credito d'investimento (art. 176 cpv. 1 LOC).

⁴³ Art. 176 cpv. 2 LOC

⁴⁴ Art. 31 cpv. 1 e art. 61 cpv. 2 LOC

5.3.5. **Deleghe di competenza in materia di investimenti (art. 13 cpv. 2 LOC)**

L'art. 13 cpv. 2 LOC offre ai Municipi la possibilità di effettuare degli investimenti senza richiedere il relativo credito al Legislativo.⁴⁵

La delega di facoltà decisionali al Municipio in determinati ambiti di competenza del Legislativo è voluta per favorire decisioni più rapide; spesso questo si rivela un vantaggio per la continuità operativa dell'Esecutivo.

Le spese con carattere di investimento, anche se effettuate utilizzando la delega, **vanno registrate nel conto degli investimenti**, salvo nei casi di importi inferiori al limite di attivazione (art. 10 RGFCC e [cap. 3.5.2.](#)).

Il Legislativo prende quindi atto di queste spese solo in sede di esame dei conti consuntivi comunali.

I parametri entro i quali il Regolamento comunale può prevedere deleghe a favore del Municipio sono dettati dalla taglia del Comune e precisati all'art. 5a RALOC.

Rimandiamo al [cap. 5.1.3.](#) (preventivo), per quanto riguarda un altro ambito di delega, ovvero per spese correnti nuove non iscritte nel preventivo (art. 170 cpv. 3 LOC), i cui limiti sono pure fissati nell'art. 5a RALOC, al cpv. 2.

5.4. **Moltiplicatore d'imposta (art. 177 e 178 LOC)**

5.4.1. **Definizione**

Secondo l'art. 177 cpv. 1 LOC, il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale applicata al gettito d'imposta cantonale base; quest'ultimo è definito come la somma delle imposte

- sul reddito e la sostanza delle persone fisiche e
- sull'utile e il capitale delle persone giuridiche.⁴⁶

5.4.2. **Competenza e termini di decisione**

La competenza a decidere sul moltiplicatore è attribuita all'Assemblea o al Consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. c LOC), che di regola lo fissano - a maggioranza semplice - con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui il moltiplicatore si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio (art. 177 cpv. 1 e 2 LOC). Il moltiplicatore va arrotondato all'unità intera.

Se il moltiplicatore d'imposta non dovesse essere stabilito in tempo utile (ovvero con decisione definitiva entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento), fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente (art. 177 cpv. 5 LOC) senza che sia necessaria una nuova determinazione degli organi comunali. Ciò potrebbe essere il caso se la decisione dovesse essere impugnata con successo e non vi fossero i tempi tecnici necessari per riproporre al Legislativo comunale una nuova determinazione entro la fine dell'anno cui il moltiplicatore di riferisce.

⁴⁵ La delega è prevista per gli oggetti di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. e, g, h e l (investimenti, opere, beni comunali, controversie civili), nonché per le convenzioni.

⁴⁶ A partire dal 1.1.2025 entreranno in vigore le modifiche dell'art. 177 LOC approvate dal Parlamento il 4.11.2019 contestualmente alla riforma fiscale cantonale; queste comporteranno la facoltà di determinare due moltiplicatori di imposta distinti, per le persone fisiche e per le persone giuridiche (cfr. BU 2/2020).

La decisione del Legislativo sul moltiplicatore è immediatamente esecutiva (art. 177 cpv. 4 LOC). Un ricorso al Consiglio di Stato contro la medesima è quindi sprovvisto dell'effetto sospensivo.

5.4.3. Diritti democratici limitati in materia di fissazione del moltiplicatore

La decisione del Legislativo comunale in materia di fissazione del moltiplicatore d'imposta non è sottoposta a referendum facoltativo (art. 75 cpv. 1 LOC).

Alla stessa stregua, non è nemmeno possibile, in questo ambito, l'utilizzo degli strumenti della mozione (art. 67 cpv. 1 LOC) e dell'iniziativa popolare (art. 76 cpv. 1 LOC).

5.4.4. Proposta di moltiplicatore e procedura

Al Municipio compete di proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore attraverso apposito messaggio municipale, oppure nel messaggio sui conti preventivi, inserendo in tal caso un punto separato nel dispositivo di approvazione dei conti.

Al proposito:

Il moltiplicatore che viene annualmente deciso dal legislativo è comunemente chiamato anche *moltiplicatore politico*.

Esso può infatti essere fissato ogni anno dal Legislativo con una certa libertà (apprezzamento politico), senza che debba essere necessariamente garantita completamente la copertura del fabbisogno risultante dal preventivo comunale.

Secondo l'art. 178 cpv. 1 LOC, la determinazione del moltiplicatore politico d'imposta deve piuttosto tenere conto dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC e l'ammontare del capitale proprio. Ricordiamo che per *equilibrio finanziario* si intende il conseguimento del pareggio del conto economico **a medio termine** (art. 2 RGFCC).

Entro questi limiti il Comune può decidere la pressione fiscale con una certa libertà; le scelte in questo ambito possono quindi dipendere dalla politica finanziaria adottata, dalle sue prospettive d'evoluzione futura, dal programma degli investimenti previsto per gli anni a venire, dall'evoluzione prevista dei soggetti fiscali sul comprensorio, dalla volontà di mantenere un moltiplicatore costante sull'arco degli anni, dal livello di spesa, dalla presenza di riserve, dalla volontà di puntare su una certa attrattiva fiscale e quant'altro.

Il moltiplicatore politico d'imposta può quindi divergere in una certa misura dal *moltiplicatore aritmetico* che viene definito come il rapporto fra il fabbisogno netto d'imposta ed il gettito cantonale base, secondo il seguente esempio:

Calcolo del moltiplicatore aritmetico d'imposta a preventivo

	Fabbisogno lordo di preventivo	45'000
./.	Imposta immobiliare comunale	2'400
./.	Imposta personale	600
<hr/>		
=	Fabbisogno netto (o depurato)	42'000
	Gettito imposta sul reddito e la sostanza persone fisiche (al 100%)	35'000
+	Gettito imposta sull'utile ed il capitale persone giuridiche (al 100%)	14'000
<hr/>		
=	Gettito d'imposta cantonale base	49'000

Moltiplicatore aritmetico = $42'000 : 49'000 \times 100 = 85.7\%$

Questa sarebbe la percentuale necessaria da applicare al gettito cantonale base per coprire esattamente il fabbisogno di preventivo ed avere, in teoria, il pareggio del conto economico.

La proposta del Municipio, formulata sulla base delle considerazioni che precedono, viene quindi sottoposta alla Commissione della gestione la quale, così come i singoli consiglieri comunali (o cittadini in regime assembleare), ha la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale (art. 177 cpv. 3 e art. 38 cpv. 2 LOC).

Nel primo caso (Commissione della gestione), il rapporto commissionale può proporre, motivandola e avuto riguardo degli interessi finanziari del Comune, un'alternativa senza limiti di sorta.

Al singolo consigliere comunale (o cittadino) è per contro data facoltà di formulare emendamenti alla proposta del messaggio municipale, poste le seguenti condizioni cumulative:

- la proposta alternativa non può scostarsi da quella municipale di +/- 5 punti;
- la proposta va comunicata alla Commissione della gestione (così recita l'art. 177 cpv. 3, ma è buona cosa informare anche il Municipio e il Presidente del Legislativo) almeno 10 giorni prima della seduta di Legislativo. La Commissione della gestione si esprimerà con un breve rapporto sulla stessa.

5.4.5. Criteri di fissazione - Presenza di un disavanzo di bilancio

Come già accennato, gli elementi principali che vanno considerati nella determinazione del moltiplicatore di imposta sono il principio dell'equilibrio finanziario in rapporto alla presenza di capitale proprio (art. 178 cpv. 1 LOC).

Nel capitolo dedicato al Capitale proprio (cfr. [cap. 3.3.6.](#)) si è pure già riferito di come, in presenza di un disavanzo di bilancio, il moltiplicatore deve essere fissato in modo da tener conto della necessità di coprire l'ammortamento dello stesso (art. 178 cpv. 2 LOC e art. 29 RGFCC). È questo di fatto un "freno di emergenza" inteso ad evitare l'insorgere di dissesti finanziari.

Secondo il citato articolo del RGFCC, quando un Comune chiude i conti con un disavanzo di bilancio, al prossimo preventivo dovrà fissare il moltiplicatore in maniera tale che il risultato di preventivo sia perlomeno a pareggio, ciò tenuto conto dell'inserimento nei conti preventivi di un ammortamento dell'eccedenza passiva almeno pari ad un quarto della stessa; l'anno seguente si procederà allo stesso modo, ma l'ammortamento dell'eccedenza passiva sarà di un terzo della stessa. E così di seguito fino al completo recupero del disavanzo di bilancio ed al ritorno ad un capitale proprio positivo.

La procedura di cui sopra è obbligatoria: nel caso il Comune non dovesse darvi seguito, il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore (art. 178 cpv. 3 LOC).

La norma poc'anzi descritta può sembrare assai rigida. L'eventualità di doverla applicare può essere in realtà tenuta sotto controllo dalle istanze preposte al controllo finanziario del Comune (Municipio, Commissione della gestione, Legislativo), nella misura in cui si abbia un continuo controllo dell'evoluzione dei risultati del conto economico nonché dell'evoluzione del capitale proprio. In tal senso, in presenza di una tendenza negativa, è importante **reagire ben prima che il capitale proprio sia esaurito**, adottando le misure del caso.

6. Controllo finanziario e gestione della qualità

6.1. La Commissione della gestione

L'organo istituzionale preposto al controllo delle finanze e della tenuta dei conti del Comune è la commissione della gestione (art. 179 cpv.1 LOC). Questa, quale emanazione del Legislativo – organo di vigilanza generale sull'amministrazione comunale e sull'Esecutivo –, deve quindi occuparsi di verificare lo stato di salute del Comune e del rispetto delle norme contabili.

I suoi compiti in ambito finanziario sono elencati all'art. 31 del RGFCC:

Art. 31 RGFCC

La commissione della gestione, in particolare:

- a) prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e adotta le misure del caso, affinché siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad ulteriori controlli oppure richiedere all'organo di controllo esterno informazioni o verifiche supplementari;
- b) controlla i preventivi ed i consuntivi nell'ottica della verifica dell'opportunità delle spese e dell'attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell'art. 151 LOC;
- c) analizza la situazione finanziaria del Comune ed orienta al riguardo il Legislativo;
- d) approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi dell'art. 174 cpv. 4 LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi dell'art. 181 cpv. 3 lett. b) LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre Commissioni.

Il ruolo della Commissione della gestione, oltre che tecnico, è quindi anche politico (verifica dell'opportunità delle spese).

Essa è pure chiamata al compito di verifica delle conseguenze finanziarie degli investimenti secondo l'art. 174 cpv. 4 LOC ed ha la facoltà di esprimersi a riguardo degli aspetti finanziari sui messaggi attribuiti dal Regolamento comunale in esclusiva ad altre commissioni (art. 181 cpv. 3 lett. b) LOC), ma anche il compito generale di verifica degli aspetti finanziari sui messaggi che le sono attribuiti in parallelo ad altre Commissioni.

Particolare importanza le viene assegnata per quanto riguarda l'aspetto concernente la definizione del moltiplicatore politico d'imposta; la stessa può infatti proporre emendamenti riguardanti la percentuale di moltiplicatore ed è competente ad esaminare richieste di emendamenti da parte di cittadini o consiglieri comunali (cfr. art. 177 cpv. 3 LOC e [cap. 5.4.](#)).

6.2. L'organo di controllo esterno

A supporto della Commissione della gestione per il lavoro di controllo tecnico dei consuntivi, l'art. 179 cpv. 2 LOC prevede l'intervento obbligatorio di un Organo di controllo esterno. Esso opera sulla base di una Direttiva dipartimentale scaricabile sul sito della SEL: <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/basi-legali/>.

Tra le verifiche previste si citano quelle sul rispetto del piano dei conti, delle regole contabili e della gestione finanziaria, di completezza della documentazione, ma anche dell'adeguatezza delle procedure e dei controlli interni in materia contabile.

L'organo di controllo esterno deve redigere un rapporto all'attenzione del municipio (art. 179 cpv. 2 LOC). Esso segnala eventuali problemi ma non ha competenza di intervento.

Nel caso il rapporto dell'Organo di controllo esterno dovesse ravvisare problemi, spetta primariamente alla Commissione della gestione intervenire per chiedere che gli errori vengano corretti (art. 31 lett. a RGFCC). Essa può eventualmente informare il Legislativo (avuto riguardo delle regole della protezione dei dati) oppure, nei casi più gravi, informare l'Autorità di vigilanza sui comuni.

Per questo la Commissione ha diritto di visionare il rapporto di revisione completo, salvo eventuali parti riguardanti competenze esclusive del Municipio.

L'Organo di controllo esterno può essere chiamato a collaborare direttamente con la Commissione della gestione, la quale potrà chiedere ulteriori informazioni o verifiche.

Per questioni organizzative ciò deve però avvenire per il tramite del Municipio, dal quale l'Organo di controllo esterno ha ricevuto il mandato.

La consegna del rapporto dell'organo di controllo esterno ai membri del Legislativo comunale non è obbligatoria, salvo specifica menzione nel Regolamento comunale (art. 32 RGFCC). In tal caso il rapporto deve essere eventualmente adeguato per tener conto dei principi della protezione dei dati.

6.3. Controllo interno e sistema di gestione della qualità (SGQ), art. 180 LOC

L'art. 180 LOC prevede la possibilità per il comune di dotarsi di un "*sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull'analisi dei rischi*" (cpv. 1).

Il SGQ ha lo scopo di migliorare le procedure lavorative di un Comune, riducendo i rischi connessi con l'attività quotidiana: rischi finanziari, ma anche di immagine, di perdita di autorevolezza, di peggioramento dei rapporti tra le autorità ed il cittadino, ecc.

Il comune può pure dotarsi, via regolamento comunale, di un **Organo di controllo interno** (cpv. 3). I suoi compiti dovrebbero essere in via prioritaria quello di verificare costantemente la correttezza delle procedure di lavoro, e quindi, in definitiva, il rispetto del SGQ, permettendo a quest'ultimo di adeguarsi e migliorare.

Esso può essere di principio delegato a professionisti esterni oppure (si pensa ai comuni più grandi) essere costituito da un'unità amministrativa del Comune.

7. Aziende comunali

Le aziende comunali sono regolate nella LOC agli articoli 192b-192e.

L'art. 192e LOC pone le basi per la gestione finanziaria e contabile, che sono ulteriormente precisate nel RGFCC, capitolo nono. Di seguito sono indicati i punti principali.

L'azienda tiene una **contabilità separata** da quella del comune; lo scopo è quello di determinare il risultato effettivo dei servizi da essa assunti.

Le **regole contabili e di presentazione dei conti** (preventivi e consuntivi) sono di principio le stesse che per il comune, nella misura in cui queste siano in concreto applicabili. I conti sono sottoposti al controllo della Commissione della gestione e **dell'Organo di controllo esterno** al pari di quelli del comune (art. 192e cpv. 1 LOC). Nel caso leggi o direttive settoriali lo prevedessero, il regolamento dell'azienda può stabilire la facoltà di dotarsi di una contabilità aziendale, in **deroga** alle regole di cui sopra. Ciò potrebbe essere necessario per conformarsi a modelli contabili richiesti da normative in settori particolari, come quello della fornitura di energia elettrica.

Non avendo personalità giuridica (art. 192b cpv. 2 LOC) l'azienda è **finanziata dal comune**, che ottiene a sua volta i finanziamenti dagli istituti di credito. I rapporti di finanziamento tra aziende e comune sono rilevabili nel modello contabile nei conti attivi 1011.1 e nei conti passivi 2001.1.

Per una corretta determinazione del risultato, l'art. 192e cpv. 2 LOC prevede la corresponsione di un adeguato **interesse**. Il tasso di interesse corrisponde a quello che il comune paga mediamente per i suoi debiti (art. 35 RGFCC), e vale anche nel caso in cui sia l'azienda ad essere creditrice nei confronti del comune.

Il **piano finanziario** è facoltativo; può essere reso obbligatorio dal regolamento dell'azienda (art. 34 RGFCC).

Per i servizi che sottostanno al **principio di causalità** si ribadisce l'obbligo di coprire tutti i costi tramite il prelievo di tasse causali. Deroghe a tale principio sono stabilite dall'art. 36 del RGFCC. In particolare:

- una **partecipazione del comune** (ovvero tramite l'erario comunale) è possibile solo se previsto da leggi settoriali. Se per un servizio non c'è una legge settoriale di riferimento, fa stato la scelta locale tramite regolamento dell'azienda;
- nel settore dell'**approvvigionamento idrico**, in attesa dell'entrata in vigore della LGA, vale la regola per cui è ammesso l'intervento del comune unicamente nella forma della copertura annuale del disavanzo dell'azienda, allorquando le tasse d'uso abbiano raggiunto un livello socialmente ed economicamente insopportabile, stabilito dai servizi cantonali preposti.
Questa regola vale anche per i comuni che gestiscono il servizio di approvvigionamento idrico come centro costo all'interno dei conti del comune;
- L'art. 36 cpv. 2 RGFCC fissa le condizioni per poter, in casi eccezionali, **riversare l'utile** di un'azienda al comune.

Infine, per quanto riguarda gli **ammortamenti**, sono di riferimento i capoversi 6 e 7 dell'art. 17, **nonché l'allegato 2** del RGFCC. Per il settore dell'approvvigionamento idrico **l'allegato 2** presenta in dettaglio i tassi di ammortamento per tipologia di investimento. Per gli altri settori (**art. 17 cpv. 7**), si pensa in particolare all'energia elettrica ed al gas, si rimanda alle raccomandazioni in materia di ammortamento delle rispettive organizzazioni settoriali.

8. Consorzi

L'art. 31 della Legge sul consorzio dei comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) prevede che questi enti intercomunali adottino per analogia, per la tenuta dei conti, le regole della LOC e del RGFCC.

Il passaggio dal modello MCA1 a MCA2 per i consorzi non è ancora stato pianificato, in particolare l'adozione dei nuovi piani dei conti, che avverrà dopo l'introduzione nei comuni.

Nel frattempo è applicabile per analogia l'art. 39 RGFCC, secondo cui, per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile, per le norme direttamente legate al nuovo modello sono ancora applicabili gli articoli LOC antecedenti la modifica entrata in vigore il 1. luglio 2019.

Un'eccezione a quanto sopra è concessa ai Consorzi in materia di **ammortamenti**: essi possono adeguare il sistema di ammortamento a quello lineare previsto dalle nuove normative, dietro richiesta scritta alla Sezione degli enti locali.

9. Passaggio da MCA1 a MCA2

Le procedure di passaggio da MCA1 a MCA2 sono descritte alla Raccomandazione 19 e tengono conto delle scelte e decisioni prese nell'ambito dei lavori di approfondimento di ogni singola Raccomandazione. Di seguito vengono riprese e approfondite queste indicazioni.

9.1. Rivalutazione dei beni patrimoniali (BP)

La raccomandazione di riferimento è la n. 06 e nel presente manuale il tema è trattato al [cap. 4.2.2.](#) a cui rimandiamo in toto.

Riassumendo: le differenze di rivalutazione dei BP vengono dapprima registrate (in più o in meno) su un conto di **bilancio n. 2960**; alla fine del primo anno di gestione con MCA2 il saldo di questo viene sciolto a favore del capitale proprio, conto no. 2999 "Risultati cumulati degli anni precedenti").

Per contro si ricorda come le risultanze delle rivalutazioni periodiche degli anni successivi avranno incidenza sul conto economico (conti n. 344 e 444).

9.2. Ratei e Risconti, accantonamenti, debitori e creditori

Il passaggio da MCA1 a MCA2 costituisce un momento privilegiato per approfondire le varie posizioni riguardanti gli accantonamenti, i RR, i creditori e i debitori.

Ogni posizione va controllata ed un'eventuale correzione va contabilizzata sul conto stesso e, in contropartita, sul conto n. 2960 "Riserve di valutazione", il cui utilizzo è descritto nel capitolo precedente.

9.3. Regole per la ripresa dei BA già a bilancio al momento del passaggio a MCA2 e calcolo del nuovo ammortamento.

Con l'adozione di MCA2 i beni amministrativi verranno annualmente ammortizzati in maniera lineare, in base alla durata di vita dell'investimento.

Il passaggio al nuovo sistema per i vecchi BA avviene come segue:

- di principio si procede con la ricostruzione dei singoli cespiti per tutti i beni allibrati a bilancio; ciò significa in particolare la determinazione del valore iniziale netto (da riportare nella contabilità dei cespiti) e della durata di utilizzo residua sulla base della quale calcolare il nuovo ammortamento annuale. **ATTENZIONE: non è in nessun caso ammessa una correzione del valore residuo di bilancio.**
- laddove ciò non fosse possibile o troppo oneroso, è ammesso creare dei cespiti "aggregati" corrispondenti almeno ai singoli conti allibrati a bilancio prima del passaggio a MCA2;

- per ogni conto “aggregato” si applica un ammortamento calcolato sul valore teorico di vita residua (medio) degli investimenti in esso contenuti, ma **al massimo su una durata di 20 anni**;
- in taluni casi potrà essere utile suddividere ulteriormente i succitati conti (per esempio conto n. 141 “Strade comunali” contenente più tratte/investimenti) per creare dei conti con durata media residua differenziata;
- per le categorie “depurazione acque” e “approvvigionamento idrico”, essendo le stesse già dal 2009 ammortizzate con il sistema lineare, si continua con lo stesso ammortamento.

Richiamato quanto precede, per **ogni conto risultante dall'operazione di cui sopra deve essere creato** un cespite nell'omonima contabilità.

Esempio

Il Comune A introduce MCA2 a far tempo dal 1.1.2021 e presenta al 31.12.2020 i seguenti beni amministrativi (no. conto MCA1):

<u>Cto. MCA1</u>	<u>Valore fine 2020</u>	<u>Amm. min. (MCA1)</u>	
1) 140.001	Terreno part. 579	57'000.--	--
2) 140.002	Altri terreni amministrativi	120'000.--	--
3) 141.001	Strade comunali	2'365'000.--	236'500.-- (10%)
4) 141.002	Parcheggio comunale	525'000.--	52'500.-- (10%)
5) 141.003	Ripari valangari Monte Nevoso	1'564'000.--	156'400.-- (10%)
6) 143.001	Casa comunale	654'000.--	39'200.-- (6%)
7) 143.002	Centro scolastico	3'781'000.--	226'900.-- (6%)

Note:

- 1) Si tratta di un terreno il cui valore venale è sicuramente superiore a quello a bilancio; si decide di non più ammortizzarlo.
- 2) Sono 2 terreni del valore venale stimabile in fr. 400'000.-- rispettivamente in fr. 100'000.--: nella contabilità dei cespiti vengono ripresi separatamente, proporzionalmente al valore venale, ma si decide di non più ammortizzarli.
- 3) Il conto contiene molti investimenti in strade comunali risalenti a date molto diverse tra loro. Si stima una durata di vita residua media attorno ai 18 anni.
- 4) Si tratta di un parcheggio costruito nel 2001. Durata complessiva prevista; 40 anni.
- 5) I lavori sono terminati nel 2005. Durata: vedi art. 17 cpv. 2 lett. g RGFCC.
- 6) Si stima una durata residua di almeno 25 anni.
- 7) Opera terminata durante il 2020, con il seguente costo netto.
 - a. stabile e impiantistica fr. 3'400'000.--
 - b. mobilio e attrezzature fr. 381'000.--

Esito

<u>Conto MCA2</u>	<u>Valore al 1.1.2021</u>	<u>Ammortamento annuo (arrotond. a 1000)</u>
1) 1400.001	fr. 57'000.--	--
2) 1400.002	Terreno 1: fr. 96'000.--	--
1400.003	Terreno 2: fr. 24'000.--	--
3) 1401.001	fr. 2'365'000.--	fr. 131'000.-- (durata residua 18 anni)
4) 1403.001	fr. 525'000.--	fr. 25'000.-- (durata residua: 21 anni = 40-19)
5) 1403.401	fr. 1'564'000.--	fr. 45'000.-- (durata residua: 35 anni = 50-15)
6) 1404.001	fr. 654'000.--	fr. 26'000.-- (durata residua: 25 anni)

7) 1404.501	fr. 3'400'000.--	fr. 85'000.-- (opera nuova, tasso 2,5%)
1406.501	fr. 381'000.--	fr. 57'000.-- (opera nuova, tasso 15%)

Nota: ad ogni numero di conto corrisponde un **cespite da inserire nella relativa contabilità dei cespiti**. Per contro a **bilancio** i BA di cui ai numeri 1) e 2) (terreni) possono anche essere raggruppati.

Il totale di bilancio non cambia.

Il totale della spesa di ammortamento passa da fr. 712'500.-- a fr. 369'000.--.

9.4. Registrazione delle imposte con MCA2

La raccomandazione di riferimento è la n. 07 e nel presente manuale il tema è trattato al [cap. 3.4.3. "Registrazione delle imposte"](#) a cui si rimanda.

Come già in uso in Ticino, la contabilizzazione delle imposte deve seguire il principio della "registrazione di competenza".

Per l'anno X si dovranno quindi registrare tutte le imposte relative a quell'anno, siano esse già state emesse o ancora da emettere.

Si dovrà quindi continuare ad effettuare la valutazione del gettito d'imposta a fine anno.

MCA2 prevede però un nuovo metodo di contabilizzazione a bilancio che prevede la registrazione separata delle fatture emesse (debitori, conto 1012) dagli importi valutati a fine anno (ratei e risconti attivi, conto 1042).

Una tabella riassuntiva di tutte le posizioni aperte riguardanti le imposte da incassare dev'essere inclusa nell'Allegato.

Al passaggio al nuovo sistema non è richiesto il cambiamento di metodo di registrazione delle imposte degli anni precedenti, ma solamente per il gettito del primo anno con MCA2.

9.5. Fondi del capitale proprio

La raccomandazione di riferimento è la n. 08 e nel presente manuale il tema è trattato al [cap. 3.3.7.](#) a cui si rimanda.

Secondo l'art. 13 cpv. I RG FCC sono due i servizi che devono essere obbligatoriamente autofinanziati e che devono quindi utilizzare i fondi del capitale proprio: il servizio d'approvvigionamento idrico e quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Il Regolamento comunale può prevedere altri servizi che vanno finanziati tramite tributi causali e per i quali, di conseguenza, sarà necessaria l'apertura del relativo fondo.

Per questi servizi, salvo nel caso siano gestiti tramite un'azienda comunale, risulta quindi necessario prevedere il relativo conto al passivo del bilancio (conti no. 2910).

In quanto all'importo da registrare dei conti 2910, il Comune può scegliere

- se assegnare ai fondi un importo pari a zero,
- oppure calcolarne l'importo sommando i risultati degli ultimi 5 anni del relativo servizio, addebitando la contropartita al conto 2999 "Risultati cumulati degli anni precedenti";
- se, al passaggio a MCA2, viene sciolta un'azienda comunale (in genere per l'approvvigionamento idrico), il fondo corrisponde al capitale proprio dell'azienda al momento dello scioglimento e integrazione nei conti del Comune.

9.6. Accantonamenti creati con contributi di costruzione

In alcuni comuni s'è proceduto con l'incasso dei contributi di costruzione per le canalizzazioni sulla base di conti preventivi, dunque prima della realizzazione delle opere.

In tal caso, con MCA1 l'indicazione era quella di registrare tali importi al conto n. 241. Questi accantonamenti andranno riassegnati al gruppo "accantonamenti a lungo termine", conto n. 2088, con una denominazione chiara.

10. Allegati

- Piano dei conti
- Esempi degli allegati al consuntivo e preventivo (art. 22 RGFCC)
- Raccomandazioni MCA2 adattate ai comuni ticinesi
- Deroghe al modello MCA2
- Direttiva Organo di controllo esterno: <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/basi-legali/>

Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/mca2/>.